

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	19
DIFESA (IV)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	62
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	90
AFFARI SOCIALI (XII)	»	91
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	101

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. Esame C. 1197 Governo – modificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 17.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

Esame C. 1197 Governo – modificato dal Senato. (Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente e relatore*, dopo aver dato brevemente conto

dei contenuti del decreto-legge all'esame del Comitato, osserva come esso rechi innumerevoli profili problematici in relazione ai profili di competenza dell'organo. Le questioni spaziano dall'eterogeneità del contenuto, all'insufficiente coordinamento con l'ordinamento vigente, al mancato rispetto, da parte di alcune delle disposizioni introdotte, del sistema delle fonti del diritto, alla non sempre chiara portata applicativa delle norme, alla genericità e all'inesattezza dei richiami normativi ivi contenuti, fino alla previsione di adempimenti non facilmente inscrivibili nell'alveo delle fonti del diritto.

In tale contesto, gli aspetti certamente più problematici sono quelli che attengono alla specificità ed all'omogeneità del contenuto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, n. 22 del 2012. Al riguardo, fa infatti presente come il decreto-legge, in origine dal contenuto limitato a soli 9 articoli – nell'ambito dei quali già l'articolo 4 risultava avulso rispetto ai settori disciplinari che ne formano oggetto, in quanto volto a prorogare la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli – presenti adesso un contenuto assai vasto e complesso, componendosi di ben 26 articoli.

A tale proposito, osserva come, tra gli articoli aggiunti al Senato nel corpo del decreto, ve ne siano alcuni, come, ad esempio, l'articolo 5-ter in tema di acquisizione di appalti, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni, l'articolo 5-quater in materia di attività della Capitaneria di porto di Genova, l'articolo 8-bis, in materia di terre e rocce da scavo, che risultano estranei rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto. A ciò si aggiunga che, nell'ambito del disegno di legge di conversione, sono state inserite al Senato disposizioni di carattere sostanziale, afferenti ad ambiti materiali di natura ordinamentale, eterogenei dunque rispetto all'ambito del provvedimento ed inserite peraltro nell'ambito di uno strumento normativo inidoneo ad ospitare disposizioni ulteriori rispetto alla formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1197 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 9 articoli originari, ai quali si aggiungono i 17 articoli approvati nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure in materia di attività produttive (si veda al riguardo l'articolo 1 che interviene allo scopo di rilanciare l'area industriale di Piombino); misure finalizzate a contrastare emergenze ambientali e catastrofi naturali (si vedano gli articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Palermo e la gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania, nonché gli articoli 6, 7 e 8, che, a vario titolo, recano interventi in favore degli abitanti delle zone dell'Emilia Romagna colpite dal sisma del maggio 2012, ovvero

volti a favorire la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma nell'aprile 2009) e, infine, misure che riguardano la disciplina dei grandi eventi (si veda l'articolo 5 recante disposizioni straordinarie per la realizzazione di Expo 2015);

a tale esteso ambito materiale non appare riconducibile la disciplina contenuta all'articolo 4, già presente nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, che reca una proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, della quale risulta peraltro assente ogni menzione sia nell'intestazione del decreto-legge, che nel preambolo; inoltre, nel corso dell'esame al Senato, gli aspetti di eterogeneità del decreto-legge sono risultati notevolmente dilatati avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle numerose disposizioni introdotte nel testo (si vedano, al riguardo, le disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella Regione Campania, le quali sono state inserite nei nuovi commi 3-ter e 3-quater, dell'articolo 3, che interviene tuttavia in tema di emergenza ambientale, sia pure nella medesima Regione; le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, in tema di acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni di minori dimensioni; le disposizioni volte a favorire la normale attività della Capitaneria di porto di Genova a seguito del sinistro marittimo ivi occorso nel mese di maggio, che formano oggetto del nuovo articolo 5-quater; la disposizione contenuta al nuovo articolo 6-decies, che reca "Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia"; le disposizioni del nuovo articolo 7-ter, che interviene in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria; non risultano inoltre riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011, in relazione alla

linea ferroviaria Torino-Lione, nonché quelle recate dal nuovo articolo 8-*bis*, che interviene invece in materia di gestione delle terre e rocce da scavo); in altri casi, invece, le modifiche approvate durante l'esame al Senato, appaiono in qualche modo riconducibili all'ambito materiale oggetto del decreto-legge, sia pur sulla base di un'interpretazione piuttosto lata degli originari ambiti materiali che ne formano oggetto (in proposito, si vedano le disposizioni recate dai nuovi commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 1 che estendono il riconoscimento della qualifica di area di crisi industriale complessa – previsto dall'articolo in questione e dal titolo del decreto-legge per la sola area di Piombino – anche all'area industriale di Trieste, senza tuttavia che né l'intestazione del decreto-legge, né la rubrica dell'articolo, siano stati conseguentemente modificati; le disposizioni di cui al nuovo articolo 3-*bis*, che interviene al fine di far fronte all'emergenza ambientale in Puglia e quelle del nuovo articolo 6-*bis*, volte ad agevolare la definitiva ripresa della regione Molise a seguito del sisma del 2002); in relazione a tutte le suddette disposizioni, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, *“tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”*, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

inoltre, in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, nell'ambito del disegno di legge di conversione sono state inserite, ai commi da 2 a 14, talune disposizioni di carattere sostanziale che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, contenute ora, rispettivamente, ai commi 1 e 15 del disegno di legge in oggetto; le suddette disposizioni, di carattere ordinamentale, intervengono al

fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica. A tale proposito, come già recentemente rilevato dal Comitato in occasione dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dal Senato, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte Costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione *“istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”* ha affermato che *“l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta”* dalla stessa norma costituzionale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge presenta un impianto ampiamente derogatorio del diritto vigente; l'ordinamento viene derogato in alcuni casi esplicitamente, in altri implicitamente, con particolare riguardo ad alcuni specifici settori disciplinari. Sono infatti presenti, agli articoli 2, 3 e 3-*bis*, da un lato, e all'articolo 4, dall'altro, deroghe (nel primo caso esplicite e nel secondo implicite) al divieto di proroga delle gestioni commissariali, disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante misure volte al riordino della Protezione civile, in base al

quale “Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012”. Agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, lettera a), si affida invece la nomina di Commissari straordinari del Governo ad un atto (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) difforme rispetto a quello a tal fine individuato dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale i commissari straordinari del Governo chiamati a «realizzare specifici obiettivi determinati» sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il commissario straordinario di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), capoverso 2.2, è inoltre autorizzato a derogare alla legislazione vigente “nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia”. All’articolo 1, comma 7, e agli articoli 6-*bis* e 6-*quinq*ues sono invece contenute deroghe ai limiti del patto di stabilità interno, già più volte derogato dai precedenti decreti-legge emanati nel corso della legislatura. Infine, l’articolo 1, al comma 1 (in relazione al polo industriale di Piombino) e al comma 7-*bis* (in relazione al polo di Trieste), deroga implicitamente alle procedure previste per il riconoscimento delle aree in situazione industriale di crisi complessa dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

deroghe sia implicite che esplicite sono riferite anche al così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (si vedano, in particolare, l’articolo 8, commi 1 e 4), così come si rinvencono autorizzazioni a deroghe future, mediante la previsione di adempimenti potenzialmente derogatori (si veda in proposito l’articolo 1, comma 6, il quale prevede la stipula di un apposito Accordo di Programma Quadro tra una serie di

autorità, finalizzato ad “individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente”);

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in alcune disposizioni, ad esempio, all’articolo 5-*ter*, che differisce in via non testuale il termine iniziale di applicazione dell’istituto della centrale unica di committenza per i piccoli comuni, originariamente contenuto all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi successivamente prorogato, sempre in via non testuale, dal decreto-legge n. 216 del 2011; ciò si riscontra altresì all’articolo 6, comma 1, che proroga in via non testuale dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine dello stato di emergenza nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia conseguente al terremoto del maggio 2012 fissato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché all’articolo 6-*novies*, che, nel disporre la detassazione dei contributi di cui all’articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, reca una disposizione che fa sistema con il succitato comma 3-*bis*, nel cui ambito dovrebbe opportunamente essere inserita;

il decreto-legge contiene alcune disposizioni delle quali appare dubbia la portata normativa, in quanto si limitano ad indicare le finalità delle disposizioni (articolo 7, comma 3; articolo 7, comma 6-*bis*, articolo 8-*bis*), ovvero il contesto in cui si situano (articolo 1, comma 7-*bis*;

articolo 5, comma 1, alinea), o che sembrano avere un contenuto meramente dichiarativo o ricognitivo, in quanto richiamano semplicemente l'applicazione di altre disposizioni (articolo 1, comma 7-ter) ovvero esplicitano ulteriormente quanto già disposto. A tale ultimo proposito, si menzionano, ad esempio, il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), il quale recita: "Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 S.p.A., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento"; e l'articolo 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, che in modo quasi discorsivo dichiara che "La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO₂ nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge";

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 8-bis, comma 2, laddove dispone che "continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1", opera in realtà – tenuto conto che l'articolo 49 in titolo ha in realtà abrogato l'articolo 186 del codice ambientale – una reviviscenza di una disposizione abrogata, in difformità, dunque, rispetto a quanto stabilito dalla circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 15, lettera d), dispone che "Se si intende fare rivivere

una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento";

il provvedimento all'articolo 7-ter, comma 2, inserito durante l'esame del decreto-legge al Senato, autorizza una spesa per finanziare investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria per gli anni dal 2015 al 2024, introducendo così una previsione i cui effetti appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore; in relazione alla succitata disposizione, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza;

sono altresì presenti, nel decreto-legge, disposizioni che dispiegano efficacia retroattiva e che, almeno in alcuni casi, sembrano avere l'intento di legittimare *ex post* situazioni già maturate di fatto. A titolo esemplificativo, si segnalano l'articolo 6, comma 2, che riapre il termine del 30 novembre 2012, per la presentazione della documentazione utile per l'accesso al finanziamento degli interventi post-terremoto del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; l'articolo 6-octies, che riguarda le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012, registrate dalle imprese che hanno sede nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012; l'articolo 8, comma 7, che autorizza il Ministero della difesa ad impiegare personale delle Forze armate, nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, "con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più circostanze, incide su discipline che formano oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano, in proposito, l'articolo 6, comma 2, che proroga in via non testuale un termine, peraltro già scaduto, stabilito con

provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre e del 19 novembre 2012; l'articolo 7, comma 1, lettere, *a*), *b*) e *c*), che modifica in via non testuale le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 e n. 3827 del 2009 e n. 4013 del 2012, adottate al fine di fronteggiare l'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; si vedano altresì il medesimo articolo 7, ai commi da 2 a 4, che modifica invece in via non testuale la delibera CIPE n. 135 del 2012, nonché l'articolo 8-*bis*, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che interviene, limitandolo, sull'ambito applicativo del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo); tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge demanda la sua attuazione a numerosi provvedimenti, non sempre riconducibili al sistema delle fonti del diritto, di cui andrebbe valutata la coerenza con l'ordinamento, soprattutto allorché incidono su materie coperte da riserva di legge, limitandosi a tratteggiare una cornice molto ampia entro la quale la discrezionalità amministrativa può essere esercitata; a tale proposito, si segnala l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), che, laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle sanzioni amministrative comprese tra un minimo ed un massimo molto distanti tra di loro (da un minimo di 5.000

ad un massimo di 250.000 euro), interviene sul sistema delle fonti, attribuendo ad una fonte atipica del diritto potestà normative che dovrebbero essere regolate da una fonte di rango primario;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 6, comma 4, laddove demanda ad un decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, reca una disposizione che non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto affida ad un atto non facilmente inquadrabile nell'ambito del sistema delle fonti del diritto, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero di un regolamento di attuazione avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi generici, erronei o imprecisi, in relazione ai quali andrebbe valutata l'opportunità, ove possibile, di specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; si segnalano, al riguardo, l'articolo 1, comma 4, che richiama l'articolo 2, comma 2-*septies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, in luogo della disposizione da esso novellata (articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000), ed in difformità dunque rispetto a quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Camera dei deputati del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 11, lettera *e*), stabilisce che "Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le

modifiche e non all'atto modificante"; l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, che richiama genericamente i "provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi" all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012; l'articolo 5, comma 1, che richiama in più punti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in data 22 ottobre 2008, che risulta tuttavia abrogato dal recente DPCM in data 6 maggio 2013, con il quale si è provveduto alla nomina del commissario unico ai sensi del provvedimento in titolo; infine, l'articolo 5, comma 1, lettera f), che richiama l'articolo 125 del decreto legislativo n. 104 del 2010, in luogo dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con (ed allegato al) decreto legislativo n. 104 del 2010;

il decreto-legge, all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 2, terzo periodo, che attribuisce "al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", reca una disposizione della quale dovrebbe essere chiarita la portata normativa con specifico riguardo al richiamo degli articoli della Convenzione ivi contenuti, tenuto conto che l'articolo 12 stabilisce che "Il Governo invitante deve nominare un commissario generale dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della presente Convenzione e per tutto quanto riguarda l'esposizione stessa", mentre l'articolo 13 non riguarda i poteri del commissario generale ma soltanto gli obblighi informativi nei suoi confronti da parte dei commissari generali di sezione nominati dai Paesi che partecipano all'esposizione e che l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2013 ha già provveduto alla nomina del commissario generale di sezione del Padiglione Italia, conferendogli i relativi poteri; analogamente, non risulta chiara la portata applicativa del comma

1-*quater* del medesimo articolo 5, il quale dispone che l'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applica, "limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.", dal momento che tutto l'Accordo internazionale cui si fa riferimento riguarda tale esposizione e in particolare l'articolo 10 già disciplina il trattamento fiscale (e le relative esenzioni ed agevolazioni) dei Commissariati generali di sezione, con riguardo ai rispettivi padiglioni;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione – considerato che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 richiamata in premessa – siano soppressi i commi da 2 a 14;

sempre alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, sia altresì valutata

la soppressione delle disposizioni di cui agli articoli 5-ter, 5-quater; 6-decies, 7-ter, 7-quater, 8-bis, nonché ai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 3 – introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge – che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia verificata la congruità con il sistema delle fonti del diritto, della disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera e), laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – e, quindi, ad una fonte atipica di rango comunque subordinato alla legge – il compito di individuare sanzioni amministrative in relazione alle attività di commercializzazione parassitaria connesse a Expo Milano 2015, comprese tra un minimo ed un massimo molto distanti tra di loro (da un minimo cioè di 5.000 ad un massimo di 250.000 euro);

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 2, 7, comma 1, lettere a), b), e c) 7, commi da 2 a 4, e 8-bis, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 4, laddove demanda compiti attuativi ad una fonte innominata, quale un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 8-bis, comma 2, che determina tacitamente la reviviscenza di una disposizione abrogata (si tratta dell'articolo 186 del così detto codice ambientale) si provveda a specificare espressamente che l'intento è quello di farla rivivere;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5, comma 1, si provveda ad espungere il riferimento ivi più volte contenuto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in data 22 ottobre 2008, tenuto conto che esso è stato di recente abrogato dal DPCM in data 6 maggio 2013, con il quale si è provveduto alla nomina del commissario unico ai sensi del provvedimento in titolo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, lettera a), che affidano la nomina dei Commissari straordinari del Governo, chiamati, rispettivamente, ad intervenire nell'area portuale di Piombino e ad svolgere le funzioni di Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, valuti la Commissione se non sia opportuno modificare le disposizioni in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica;

per quanto detto in premessa, agli articoli 5-ter e 6, comma 1, che, rispettivamente, differiscono e prorogano termini previsti dalla normativa vigente in via non testuale, e, all'articolo 6-novies, che reca una disposizione che fa sistema con altra norma vigente, si provveda, nel primo caso, a riformulare le disposizioni in questione in termini di novella e, nel secondo caso, a inserire la disposizione in oggetto in un appropriato contesto normativo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 4; all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, e all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), che contengono richiami normativi generici e imprecisi, sarebbe opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa delle disposizioni, meramente ricognitive, contenute all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *d*), ultimo periodo;

per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 2, terzo periodo, si dovrebbe chiarire la portata normativa del rinvio ivi contenuto agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 1928 sulle Esposizioni Universali; al comma 1-*quater* del medesimo articolo, si dovrebbe altresì chiarire la portata della disposizione ivi contenuta, laddove limita l'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau*

International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, al solo Padiglione Italia ».

Dopo che i deputati Marilena FABBRI, Tancredi TURCO e Francesca BUSINAROLO dichiarano di condividere la proposta di parere testé illustrata dal presidente Tagliatela ed esprimono perplessità in merito alle dimensioni del decreto-legge, ritenendo auspicabile l'adozione di provvedimenti dai contenuti più limitati, anche al fine di renderne maggiormente governabile l'esame in sede parlamentare, il presidente Marcello TAGLIALATELA annuncia l'intenzione di farsi promotore della presentazione, presso la Commissione di merito, di specifici emendamenti volti a recepire i rilievi più significativi espressi dal Comitato.

I deputati Marilena FABBRI, Tancredi TURCO e Francesca BUSINAROLO concordano.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	12
--	----

AUDIZIONI

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica, Andrea MARCUCCI. — Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza e i sottosegretari di Stato per il medesimo dicastero, Gian Luca Galletti, Marco Rossi Doria e Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.15.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero. (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

Andrea MARCUCCI, *presidente*, fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'im-

pianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-tv* e avverte che, ove le Commissioni congiunte convengano sull'utilizzazione di tali forme di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni convengono.

Andrea MARCUCCI, *presidente*, introduce quindi il seguito dell'audizione.

Dopo un intervento di Giancarlo GALAN, *presidente della VII Commissione della Camera dei deputati*, interviene il deputato Antonio PALMIERI (PdL) sull'ordine dei lavori, al quale risponde Andrea MARCUCCI, *presidente*.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Elena FERRARA (PD), Fabrizio BOCCHINO (M5S), Alessia PETRAGLIA (Misto-SEL), Stefania GIAN-

NINI (SCpI), Pietro LIUZZI (PdL); i deputati Maria COSCIA (PD), Antonio PALMIERI (PdL) e Gianluca VACCA (M5S); la senatrice Francesca PUGLISI (PD) ed i deputati Tamara BLAZINA (PD), Milena SANTERINI (SCpI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Francesca LA MARCA (PD), Anna ASCANI (PD) e Irene MANZI (PD).

Andrea MARCUCCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Audizione di rappresentanti Confindustria e di rappresentanti Federacciai 14

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 giugno 2013.

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Audizione di rappresentanti Confindustria e di rappresentanti Federacciai.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 12.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM (2013) 172 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM (2013) 173 final (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Atto n. 7 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto.
COM (2013) 172 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni

2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio.

COM (2013) 173 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che il Ministero dell'interno ha comunicato l'impossibilità di far partecipare alla seduta propri rappresentanti del Governo, a causa di concomitanti impegni istituzionali degli stessi. Passando alla illustrazione degli atti in titolo, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di un pacchetto di atti europei costituito da una comunicazione e da una proposta di regolamento volti a modificare la disciplina di Europol e ad apportare

significative innovazioni alla normativa europea vigente in materia di formazione del personale addetto al contrasto alla criminalità organizzata.

Ricorda che il pacchetto ha un evidente rilievo non soltanto nella prospettiva dell'Unione europea, ma anche per i singoli Paesi membri, in considerazione del ruolo fondamentale che Europol svolge ai fini dello scambio di informazioni, del coordinamento delle operazioni tra i Paesi membri dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo. L'ambito delle materie che rientrano nelle competenze di Europol è in effetti vastissimo e passa dal traffico degli stupefacenti al riciclaggio, dalla tratta degli esseri umani alla falsificazione dell'euro. La proposta di regolamento è diretta, in particolare, a dare attuazione all'articolo 88 del Trattato di Lisbona che affida appunto allo strumento del regolamento la disciplina della struttura, del funzionamento e della sfera di azione di Europol. Lo stesso Trattato prevede che il regolamento deve altresì stabilire le modalità per il controllo dell'attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i Parlamenti nazionali.

Proprio il riferimento al trattato di Lisbona costituisce la più evidente dimostrazione dell'importanza strategica che la normativa e le istituzioni europee attribuiscono ad Europol, in considerazione del fatto che le forme più pericolose ed evolute di criminalità organizzata e di terrorismo superano ormai i confini dei singoli Stati. Contestualmente alla revisione della disciplina vigente in materia di Europol, il pacchetto pone mano anche alla normativa relativa alla formazione dei funzionari addetti alle autorità di contrasto alla criminalità organizzata. Tale attività è attualmente svolta dall'Accademia europea di polizia (CEPOL), costituita in forma di agenzia nel 2005. I documenti in esame dispongono la soppressione dell'Accademia e l'accorpamento delle relative funzioni istituzionali in capo ad Europol.

Venendo più in particolare al contenuto delle singole disposizioni, nel rinviare

per una dettagliata disamina dell'articolato della proposta di regolamento alla documentazione appositamente predisposta, si limita ad alcune considerazioni su specifiche questioni su cui ritiene opportuno svolgere un più accurato esame, anche avvalendosi degli elementi di informazione e valutativi che potranno essere acquisiti nel prosieguo dell'istruttoria.

In particolare, per quanto concerne le disposizioni che rafforzano gli obblighi di informazioni a carico degli Stati membri nei confronti di Europol, è opportuno valutare se le disposizioni recate dalla proposta di regolamento rispondano pienamente all'obiettivo dichiarato di migliorare l'efficacia operativa di Europol. Andrebbe inoltre chiarito se l'intenzione della Commissione europea, che ha predisposto il testo della proposta di regolamento, sia quella di attribuire ad Europol anche funzioni direttamente operative e non soltanto di coordinamento come attualmente previsto, in tal caso modificando significativamente il mandato dell'Agenzia, come delineato nel trattato di Lisbona.

Relativamente alle disposizioni che disciplinano le attività di formazione dei funzionari e che prevedono la soppressione di CEPOL e l'attribuzione delle relative competenze istituzionali ad Europol, occorre valutare se l'accorpamento previsto risponda effettivamente ad esigenze di maggiore efficienza e se i risparmi preventivati siano realmente conseguibili ovvero se non si possa prefigurare il rischio di un indebolimento delle attività di formazione a largo spettro che attualmente CEPOL sembra svolgere con piena soddisfazione dei destinatari.

Per quanto concerne gli articoli che disciplinano l'assetto organizzativo di Europol e la sua struttura di governo, occorre valutare se le modifiche prospettate rispondano pienamente all'obiettivo dichiarato di promuovere un miglioramento della *governance* dell'Agenzia «semplificando le procedure decisionali degli organi direttivi».

A questo riguardo sono diverse le questioni specifiche su cui occorre acquisire

elementi informativi e valutativi più puntuali, in primo luogo da parte del Governo.

Si tratta, in particolare, di chiarire in che misura le funzioni del comitato esecutivo, la cui istituzione è facoltativa, possono sovrapporsi con quelle del direttore esecutivo; se la facoltà, attribuita al consiglio di amministrazione, di creare organi consultivi (in astratto senza alcuna limitazione) non possa determinare una ipertrofia dell'assetto organizzativo e un aumento dei costi sul piano gestionale; se l'incremento da 1 a 2 dei membri attribuiti alla Commissione europea nell'ambito del consiglio di amministrazione non sia suscettibile di alterare gli equilibri esistenti rispetto ai rappresentanti di ciascuno Stato membro; infine, quali potranno essere le ricadute della previsione del voto a maggioranza dei componenti, anziché a maggioranza di due terzi, come attualmente previsto.

Per quanto concerne le numerose e assai puntuali disposizioni recate dal capo V in materia di trattamento delle informazioni e di garanzie sui dati personali, rileva la necessità di un approfondimento circa l'opportunità di prevedere la condivisione di informazioni tra Europol e non meglio precisate « parti private » individuate tra i possibili partner dell'Agenzia.

Potrebbero inoltre porre un problema di difformità di orientamenti da parte dei singoli Stati membri le disposizioni di cui all'articolo 25 che affidano in via primaria ai medesimi Stati membri il compito di determinare le finalità per le quali le informazioni riservate sono trattate, riconoscendo ad Europol il diritto di definire la pertinenza delle informazioni e le finalità di trattamento soltanto in mancanza di determinazione da parte dello Stato membro. Particolare attenzione meritano poi le disposizioni del capo IX in materia di controllo parlamentare.

Ricorda che su questo aspetto la I Commissione Affari costituzionali si era pronunciata nella precedente legislatura in occasione dell'esame di una comunicazione presentata dalla Commissione allo

scopo specifico di raccogliere le prime valutazioni dei Parlamenti nazionali.

La Commissione Affari costituzionali aveva approvato un documento assai articolato diretto a valorizzare il concorso dei Parlamenti nazionali, insieme al Parlamento europeo, ai fini del controllo democratico da realizzare attraverso lo strumento, ampiamente consolidato, delle periodiche riunioni interparlamentare delle Commissioni competenti per materia. Si era inoltre segnalata l'esigenza di individuare modalità volte a garantire ai Parlamenti la possibilità di effettuare un controllo sia *ex ante*, sugli indirizzi programmatici dell'attività di Europol, che *ex post*, sugli esiti di tale attività e in particolare sui risultati raggiunti. Era stata richiamata l'ipotesi, peraltro prospettata anche dal Parlamento europeo, di partecipare alla procedura per la valutazione dell'idoneità dei candidati agli incarichi di vertice dell'Agenzia. In sostanza, si erano prefigurate modalità atte a consentire una valutazione di carattere politico dell'attività di Europol, evitando di interferire su aspetti specifici e puntuali ovvero su questioni che presentano un evidente grado di delicatezza quali l'accesso alle informazioni riservate.

Rispetto all'approfondito lavoro istruttorio svolto ai fini della predisposizione degli atti in esame, osserva come le disposizioni recate dalla proposta di regolamento appaiano scarse e prive di contenuto apprezzabile. Non sono in particolare previste disposizioni specifiche per quanto concerne il ruolo dei Parlamenti nazionali mentre potrebbe risultare problematica la previsione, di cui all'articolo 54, secondo la quale i Parlamenti europei e i suoi rappresentanti, sia pure su richiesta, potrebbero accedere ad informazioni classificate e ad informazioni sensibili trattate da Europol.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Atto n. 7.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 maggio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta. Avverte altresì che il Ministero dell'interno ha comunicato l'impossibilità di far partecipare alla seduta propri rappresentanti del Governo, a causa di concomitanti impegni istituzionali degli stessi.

Emanuele FIANO (PD) ricorda che il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Delrio, nella sua audizione di ieri ha dichiarato l'intenzione del Governo di procedere ad una riorganizzazione delle istituzioni territoriali e alla soppressione dell'attuale livello intermedio delle province. Ritiene quindi necessaria una riflessione in merito allo schema di regolamento in esame, che prevede una riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio concepita sulla base di un sistema di circoscrizioni territoriali – quello delle province – che potrebbe a breve essere superato. Sarebbe quindi utile, a suo avviso, che nella prossima seduta fosse presente, oltre al rappresentante del Governo per il Ministero dell'interno, anche il ministro Delrio o il sottosegretario per gli affari regionali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che, più che la presenza di due distinti rappresentanti del Governo, occorra chiedere al sottosegretario per l'interno Manzione, che segue il provvedimento, di esprimere in modo unitario la posizione del Governo, tenendo quindi conto anche di quanto preannunciato dal ministro Delrio.

Elena CENTEMERO (Pdl) condivide la preoccupazione del deputato Fiano, che è la stessa di molti prefetti che operano negli uffici territoriali del Governo. Osserva che lo schema di regolamento in esame prevede una riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio fortemente legata a un assetto istituzionale che è in via di ripensamento. Fa presente che da parte di molti prefetti è stata manifestata la convinzione che la presenza dello Stato sul territorio non debba essere necessariamente articolata sulla base delle circoscrizioni territoriali dei livelli di governo intermedi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, concorda su quest'ultimo punto, ricordando come anche i distretti delle Corti di appello coincidano solo in parte con il territorio delle regioni.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo condivide le osservazioni del deputato Fiano e aveva già avuto modo di manifestare le proprie riserve in merito alla proposta in esame, che non tiene conto del fatto che il futuro delle province è attualmente in discussione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Governo e dei relatori</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegati 1 e 2*) al testo unificato in esame. Segnala che i relatori ed il Governo hanno presentato oggi degli emendamenti (*vedi allegato 2*). Dà quindi

la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di illustrare l'unico emendamento presentato. Successivamente i relatori illustreranno i loro emendamenti.

Il sottosegretario Cosimo FERRI illustra l'emendamento del Governo 1.500, volto a modificare l'ambito applicativo delle pene detentive non carcerarie previste dall'articolo 1 del testo unificato. L'esigenza di intervenire in tal senso è emersa anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nell'ambito delle quali il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il presidente dell'ANM e rappresentanti dell'Avvocatura hanno evidenziato come la soluzione adottata dal testo, secondo cui non si può applicare la pena della reclusione presso il domicilio ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, determinerebbe una scarsa applicazione della nuova pena che si intende introdurre tra le pene principali previste dal codice penale. A conferma di tale preoccupazione vi sono i dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo i quali, a fronte del drammatico

sovraffollamento delle carceri, la nuova pena verrebbe applicata a poco più di mille detenuti. Nel caso di condanna per reati puniti con la pena massima non superiore nel massimo a quattro anni solitamente la pena irrogata non è superiore ai tre anni, per cui si applicano le pene alternative. Al fine di superare questo rischio di applicabilità ridotta della nuova normativa, l'emendamento prevede che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata. All'innalzamento della soglia di applicabilità della nuova pena corrisponde la valutazione di meritevolezza che in concreto deve fare il giudice sulla base dei parametri dettati dall'articolo 133 del codice penale, i quali attengono alla gravità del reato sulla base di valutazioni relative alle modalità dell'azione, alla gravità del danno, all'intensità del dolo o al grado della colpa nonché alla capacità a delinquere del colpevole. Un ulteriore contemperamento all'innalzamento della soglia di applicazione della pena è contenuto nel principio di delega previsto dall'emendamento, secondo cui il legislatore delegato deve valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni. Si è preferito non prevedere espressamente nel testo un elenco di delitti puniti con una pena massima tra i quattro ed i sei anni per i quali non sia applicabile la nuova pena, in quanto per stilarlo occorre una valutazione estremamente attenta dei profili di pericolosità sociale di ciascun delitto compreso in questa fascia. Naturalmente vi sono dei delitti che ritiene di potere indicare già da ora tra le possibili esclusioni oggettive come, ad esempio, lo *stalking* ed i maltrattamenti in famiglia.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti dei relatori, che cercano di risolvere alcune questioni evidenziate

dagli auditi, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.130, che amplia la portata applicativa del nuovo istituto della messa alla prova che il testo unificato limita ai delitti puniti con pena edittale non superiore a quattro anni. Oltre che a questi delitti, l'emendamento prevede che l'istituto possa applicarsi anche ai delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, relativo ai reati per i quali si ammette la citazione diretta, tra i quali ricorda il furto aggravato e la ricettazione. A suo parere si tratta di un primo passo sperimentale verso una apertura maggiore, come richiederebbe la *ratio* dell'istituto. Per quanto timido è pur sempre un segnale che merita di essere apprezzato, in quanto è un passo in avanti.

L'emendamento 2.100 è volto ad esaltare la funzione riparatoria della messa alla prova a favore della parte offesa nonché a prevedere che l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma possa implicare anche attività di volontariato di rilievo sociale.

L'emendamento 2.101 prevede, come il testo originario del disegno di legge presentato dal Governo nella scorsa legislatura, che la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole, sembrando eccessivamente restrittiva la scelta fatta dal testo unificato, secondo cui una seconda concessione è possibile solo per reati commessi prima del primo provvedimento di sospensione. Appare più opportuno consentire una seconda concessione con l'unica eccezione del caso in cui il secondo reato sia della stessa indole del reato per il quale è stata già concessa la messa in prova.

È importante anche l'emendamento 3.100 che è stato presentato in considerazione del fatto che in alcuni casi, come quello in cui si intenda chiedere il rito abbreviato, il termine per la presentazione di un programma elaborato dall'UEPE risulta essere così ravvicinato da rendere impossibile la elaborazione stessa. Per tale

ragione si prevede che per la presentazione della richiesta di messa alla prova sia sufficiente, qualora non sia stato possibile l'elaborazione del programma, la richiesta di elaborazione del predetto programma all'UEPE.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, sottolinea come gli emendamenti dei relatori siano volti a conferire maggiore effettività all'istituto della messa alla prova, senza tuttavia estenderne in maniera eccessiva la portata. Proprio per tale ragione si è utilizzato il rinvio alla norma che prevede i casi di citazione diretta, al fine di ampliarne l'applicazione a reati per i quali il legislatore ha già compiuto una valutazione di non scarso allarme sociale. È significativa anche la scelta di sottolineare la funzione riparatoria dell'istituto a favore della parte offesa. Si è anche voluto prevedere, con l'emendamento 4. 100, che debba esservi l'adesione al programma da parte dell'ente coinvolto. Si prevede, a tutela della parte interessata, che il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, possa avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Per monitorare l'applicazione dell'istituto si prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova. Si stabilisce inoltre che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge, debba adottare un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene evidente che con gli emendamenti presentati

dal Governo e dai relatori si aggravi notevolmente la dannosità di un provvedimento che diventa ancora più inaccettabile e che lo stesso sottosegretario Ferri aveva definito « inutile ». Riservandosi ogni considerazione di merito sulle proposte emendative, chiede alla presidenza di fissare un congruo termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo e agli emendamenti dei relatori.

Con specifico riferimento all'emendamento 1.500 si limita, per il momento, ad osservare come la lettera *c-bis*) configuri una vera e propria « delega in bianco » e come i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni siano in genere di gravissimo allarme sociale.

Tancredi TURCO (M5S) si associa alla richiesta di fissare un congruo termine per esaminare gli emendamenti presentati oggi e per presentare subemendamenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che il Governo e i relatori debbano essere ringraziati per il lavoro che hanno svolto traendo spunto dai rilievi emersi nel corso delle audizioni, al fine di conferire una maggiore efficacia al provvedimento. Sottolinea come con quest'ultimo si introducano rilevanti novità nella concezione stessa della pena, privilegiandone gli aspetti dell'effettività e la funzione rieducativa, secondo uno schema che consente al contempo di ottenere un maggiore livello di tutela per i cittadini e per le vittime dei reati.

Antonio MAROTTA (Pdl) prende atto del fatto che il Governo, con la presentazione dell'emendamento 1.500, individua nell'entità della pena il momento topico del provvedimento, giacché ha ritenuto evidente che l'originaria formulazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera a), relativo ai delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è inefficace al fine di ridurre in modo significativo la popolazione carceraria. Quanto al riferimento ai criteri indicati dall'articolo 133

del codice penale, osserva come la funzione principale del giudice sia quella di applicare la legge, non essendo tuttavia opportuna l'attribuzione di uno spazio discrezionale tanto ampio da consentire la selezione dei reati ai quali applicare o meno la reclusione presso il domicilio. Esprime, inoltre, forti perplessità sulla formulazione della lettera *c-bis*).

Michela MARZANO (PD) in replica all'onorevole Marotta, interviene sottolineando l'importanza fondamentale per il diritto dell'attività ermeneutica del giudice.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) chiede alcuni chiarimenti sulla tecnica di redazione delle proposte emendative, al fine di meglio chiarire la portata normativa dell'emendamento 1.500 del Governo.

David ERMINI (PD) valuta favorevolmente l'innalzamento della soglia delle pene edittali massime per accedere alla reclusione domiciliare e alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Ritiene, peraltro, che occorra molta attenzione nel selezionare i reati da escludere dall'applicazione della reclusione domiciliare ai sensi della lettera *c-bis* dell'emendamento del Governo, in considerazione del fatto che il legislatore, al di sotto della soglia dei sei anni, ha previsto sanzioni molto disomogenee rispetto all'effettiva offensività delle condotte punite.

Sofia AMODDIO (PD) ritiene che siano necessari dei chiarimenti e delle precisazioni sulla modalità della richiesta del programma all'UEPE.

Marco RONDINI (LNA) esprime forti perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.500 del Governo e la sua contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta la propria contrarietà all'emendamento 1.500 del Governo, in ordine al quale esprime stupore, poiché ritiene che, ricorrendo impropriamente allo strumento

della delega legislativa, si pretenda di alterare una valutazione di estrema gravità e, quindi, di elevato allarme sociale già compiuta dal legislatore. Ritiene, inoltre, che la previsione della norma che innalza a sei anni la soglia per l'accesso alla reclusione presso il domicilio sia una sorta di « norma-manifesto », perché poi l'intervento normativo sarà svuotato di contenuto: dal Governo stesso, attraverso le esclusioni previste dal criterio di delega di cui alla lettera *c-bis*), e dalla realtà dei fatti, giacché è da escludere che l'UEPE possa sostenere l'impatto del provvedimento in esame.

Ivan SCALFAROTTO (PD) sottolinea come la realtà dei fatti ci ponga piuttosto di fronte ad evidentissime esigenze connesse alla situazione disastrosa delle carceri italiane, che ci espone al pubblico ludibrio della comunità internazionale. Pertanto il legislatore non ha altra scelta se non quella di intervenire tempestivamente e con provvedimenti efficaci. Di fronte ad una simile situazione ritiene inopportuno e tendenzioso manifestare stupore o lamentare asserite violazioni della Costituzione da parte delle disposizioni in esame, ricordando come il rispetto della Costituzione si persegua anche garantendo pene effettive e realmente rieducative.

Il sottosegretario Cosimo FERRI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Scalfarotto, ritiene opportuno precisare, alla luce del dibattito svoltosi, che non bisogna assolutamente confondere il decreto sulle carceri in corso di presentazione da parte del Governo, che ha per oggetto specifico la questione del sovraffollamento carcerario, con il provvedimento in esame che ha effetti solo indiretti sul sovraffollamento delle carceri. Quest'ultimo provvedimento costituisce, infatti, una norma di sistema dell'ordinamento penale, in quanto è diretto a rompere la dicotomia tra la pena detentiva in carcere e la pena pecuniaria, consentendo al giudice di applicare una pena detentiva che comunque non com-

porti la carcerazione del condannato. A tale proposito osserva come da dati statistici inconfutabili risulti che più facilmente ricadono nella commissione di nuovi reati propri quei soggetti che hanno subito una detenzione carceraria senza beneficiare di alcuno strumento rieducativo. Ritiene che la detenzione domiciliare, che non significa necessariamente la detenzione presso la dimora del condannato, possa avere, in particolari casi, degli effetti rieducativi ben maggiori rispetto a quella carceraria. Tiene a precisare che non ha mai considerato inutile il provvedimento in esame nel testo approvato nella scorsa legislatura, quanto piuttosto ha voluto sottolineare come il limite della pena massima di quattro anni possa rendere di scarsa applicazione la pena della detenzione domiciliare, in considerazione del fatto che già attualmente colui che viene condannato ad una pena, ad esempio, di tre anni, può godere di una serie di benefici, tra i quali la detenzione domiciliare concessa dal giudice dell'esecuzione.

Daniele FARINA (SEL) fa presente che il suo gruppo non voterà nessun emendamento volto a restringere l'ambito di applicazione del provvedimento, il cui esame va concluso rapidamente, tralasciando la demagogia e avendo come unico obiettivo l'efficacia dell'intervento normativo. Occorre, in particolare, evitare di continuare a ritenere che la sicurezza si ottenga solo con la pena detentiva, che non solo ha dimostrato di non essere rieducativa ma ha creato ulteriore criminalità.

Nicola MOLTENI (LNA) precisa di non aver voluto in alcun modo offendere il sottosegretario Ferri, ma di avere ricordato le sue precedenti dichiarazioni circa l'inutilità del provvedimento, così come formulato, proprio a dimostrazione della sua onestà intellettuale. Ricorda altresì come nella precedente legislatura questo giudizio fosse condiviso anche dall'onorevole Rita Bernardini, le cui posizioni politiche non sono certo vicine a quelle della Lega Nord.

Oggi, a nome del proprio gruppo, ribadisce che il provvedimento in esame, tanto più se modificato come vorrebbero il Governo e i relatori, è non solo inutile ma anche dannoso. E sottolinea come non siano disponibili dati che attestino che il provvedimento sarebbe più efficace ove fosse approvato l'emendamento 1.500 del Governo. Gli unici dati certi di cui disponiamo sono rappresentati dal termine di un anno concesso dalla CEDU per sanare la situazione delle carceri e dal numero esorbitante di detenuti che affollano le carceri.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, osserva che sugli emendamenti presentati oggi sono state poste delle questioni dal collega Molteni, alcune delle quali possono essere prese in considerazione.

Ritiene, tuttavia, contraddittorio che oggi l'onorevole Molteni critichi un provvedimento che viene dalla precedente legislatura e che, rispetto alla formulazione originaria, è stato profondamente modificato tenendo ampiamente in considerazione proprio i rilievi mossi dalla Lega Nord.

Ribadisce come l'emendamento 2.130 costituisca un primo passo sperimentale verso una apertura maggiore, come richiederebbe la *ratio* dell'istituto.

Antonio MAROTTA (PdL) precisa come nel proprio precedente intervento egli non abbia inteso sottovalutare ma, anzi, esaltare l'importanza dei criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di organizzare i tempi di esame degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.15.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito

che gli emendamenti saranno esaminati nella giornata di martedì 18 giugno al fine di consentire alle Commissioni competenti di esprimere il parere entro la giornata di giovedì 20 giugno, nella quale la Commissione giustizia concluderà l'esame in sede referente. Fissa pertanto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo e agli emendamenti del relatore (vedi allegato 2) alle ore 12 di lunedì 17

giugno prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 2.** Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sopprimerlo.

***1. 10.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

***1. 70.** Cirielli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

alla lettera *c)* sopprimere la parola: « a) »;

alla lettera *d)* sopprimere la parola: « a) »;

alla lettera *e)* sopprimere la parola: « a) »;

alla lettera *g)* sopprimere la parola: « a) »;

1. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole « delitti puniti con la reclusione », con le

seguenti « reati per i quali venga irrogata la pena detentiva »;

b) alla lettera *a)* dopo le parole « anche la reclusione » aggiungere le seguenti « o l'arresto »;

c) alla lettera *a)* sopprimere le parole da « in misura » fino a « quattro anni »;

d) sopprimere la lettera *b)*;

e) alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* sopprimere le parole « e b) »;

f) sopprimete la lettera *f)*.

1. 6. Marotta.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sostituire le parole « non superiore nel massimo a quattro anni » con le seguenti « non superiore nel massimo a sei anni »;

b) alle lettere *a)* e *b)* sopprimere le parole « in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche ».

c) dopo la lettera *d)*, inserire la seguente:

d-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino qualora la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta ulteriori reati.

1. 7. Marotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

1. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), le parole: quattro anni sono sostituite dalle seguenti: tre anni.

***1. 3.** Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

***1. 22.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale.

1. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: esclusi i delitti di cui all'articolo 612-bis,.

1. 90. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si

tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

1. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

1. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.

1. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice

penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.

1. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

***1. 42.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

***1. 1.** Morani.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 189, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 codice penale.

1. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 codice penale.

1. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale.

1. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 codice penale.

1. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 codice penale.

1. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies codice penale.

1. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater codice penale.

1. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, codice penale.

1. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, codice penale.

1. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 codice penale.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 codice penale.

1. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 codice penale.

1. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter, codice penale.

1. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 codice penale.

1. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis codice penale.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 codice penale.

1. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 codice penale.

1. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter codice penale.

1. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 codice penale.

1. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: un anno.

1. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: undici mesi.

1. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci mesi.

1. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: nove mesi.

1. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: otto mesi.

1. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.

1. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad mesi nove.

1. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.

1. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.

1. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.

1. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.

1. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.

1. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: un mese.

1. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 5. Colletti, Ferraris, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 99, comma 4, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

1. 69. Cirielli.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire le seguenti: 99, comma 5,.

1. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 4,.

1. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 3,.

1. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente frase: 99, comma 2,.

1. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: articoli inserire la seguente parola: 99.

1. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;.

1. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole da: anche modificando *fino alla fine della lettera con le seguenti:* introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice;.

1. 8. Marotta.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: ordinamento penitenziario inserire le seguenti: innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-ter, commi 1,

1.1. e 1-bis della legge 25 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

1. 9. Marotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: criteri inserire le seguenti: salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili.

1. 14. Molteni, Attaguile.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 12.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

***2. 65.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, primo comma, sostituire le parole: puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria *con le seguenti:* per i delitti di cui all'articolo 550, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,.

2. 1. Ermini, Morani.

Al capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro *con la seguente:* uno.

2. 15. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

2. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

2. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

***2. 5.** Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

***2. 13.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.

2. 39. Molteni, Attaguile.

All'articolo 2, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni ag-

giungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 codice penale.

2. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 316-ter codice penale.

2. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 codice penale.

2. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 codice penale.

2. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale.

2. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis codice penale.

2. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 codice penale.

2. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter codice penale.

2. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 codice penale.

2. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 codice penale.

2. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 codice penale.

2. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 codice penale.

2. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

2. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640 del codice penale.

2. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.

2. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, codice penale.

2. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, codice penale.

2. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater codice penale.

2. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies codice penale.

2. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 codice penale.

2. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

***2. 33.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale.

***2. 2.** Morani, Ermini.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 codice penale.

2. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 codice penale.

2. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 codice penale.

2. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 codice penale.

2. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo la parola: anni aggiungere le seguenti: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 289, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo le parole: sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria aggiungere le seguenti: esclusi i delitti di cui all'articolo 612-bis.

2. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione del processo con messa alla prova può essere altresì chiesta per i reati riguardanti la detenzione e il consumo di sostanze stupefacenti di modica quantità di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge 309 del 1990.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) le modalità e le prescrizioni integrate con il trattamento dei tossicodipendenti, ove ciò risulti necessario.

2. 6. Turco, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: La messa alla prova comporta la sottoposizione ad un programma di trattamento che preveda, se ed in quanto possibili, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, nonché condotte volte ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il programma di trattamento comporta l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

2. 10. Marotta.

Al comma 1, capoverso « 168-bis », secondo comma, dopo le parole: La messa alla prova comporta *aggiungere le seguenti:* il risarcimento del danno alla persona offesa e.

2. 64. Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole: Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai con *le seguenti:* inoltre comporta l'osservanza delle prescrizioni ritenute necessarie ai fini di regolamentare i.

2. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: di durata non inferiore a trenta giorni *con la seguente:* di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a novanta giorni.

2. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: di durata non inferiore a trenta giorni *con la seguente:* di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni.

2. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire la frase: di durata non inferiore a trenta giorni *con la seguente:* di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale detentiva minima e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, le parole: di durata non inferiore a trenta giorni, *sono sostituite dalle seguenti:* di durata non inferiore a 3 mesi.

2. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: a trenta giorni *con le seguenti:* a novanta giorni.

2. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, terzo comma, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

2. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, sopprimere il secondo periodo del comma 4.

2. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

2. 11. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 5,.

2. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 4,.

2. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 3,.

2. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere le seguenti: 99, comma 2,.

2. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, quinto comma, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99.

2. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso 168-bis, sostituire l'ultimo comma con il seguente: La sospensione del processo con messa alla

prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 99, comma 4, 102, 103, 104, 105 e 108.

2. 63. Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 168-ter, primo comma, sopprimere le parole: del primo comma,.

2. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, sostituire il primo comma con i seguenti:

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.

2. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, sostituire il primo comma, con i seguenti:

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto

anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell'udienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.

2. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, primo comma, sostituire la parole: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte *con le seguenti:* in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

2. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, primo comma, sostituire la parola: grave con le seguenti: di reiterata o di non lieve entità.

2. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 17.** Cirielli.

Sopprimerlo.

***3. 15.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La richiesta può essere proposta, oralmente, fino a che non siano formulate le conclusioni nel dibattimento di primo grado o nel giudizio abbreviato.

3. 13. Marotta.

Al comma 1, capoverso ART. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni attinenti, se possibile, al lavoro di pubblica utilità ed alle condotte volte ad elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché le prescrizioni comportamentali previste dall'articolo 168-bis, comma secondo, seconda parte dell'articolo 168-bis del codice penale.

3. 14. Marotta.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 464-ter.

3. 16. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 1, dopo le parole: nel termine di cinque giorni *aggiungere le seguenti:* sulla base del livello di accertata responsabilità del soggetto.

3. 3. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 3, sostituire le parole: atto scritto *con le seguenti:* atto scritto motivato.

3. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 4, sostituire la parola: ragioni *con le seguenti:* ragioni in modo dettagliato.

3. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Pubblico Ministero mantiene la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

3. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 4, dopo le parole: l'imputato può rinnovare la richiesta sono aggiunte le seguenti: una volta esercitata l'azione penale e fino alla dichiarazione di apertura.

3. 6. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 1, sostituire la parole: sentite le parti nonché la persona offesa, con le seguenti: sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento.

3. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 1, dopo le parole: a norma dell'articolo 129 sono aggiunte le seguenti: se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto.

3. 4. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 3, sopprimere la parola: ulteriori.

3. 5. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: cinque anni.

3. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.

3. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni, con le seguenti: tre anni.

3. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno, con le seguenti: tre anni.

3. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno, con le seguenti: due anni.

3. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il giudice può altresì, sostituire le parole: con il consenso della persona offesa con le seguenti: verificate le condizioni economiche dell'imputato.

3. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a norma dell'articolo 129.

3. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 1, sostituire le parole: estinto il reato, con le seguenti: estinto il reato, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.

3. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, inserire le seguenti: del rispetto delle prescrizioni dettate.

3. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 2, dopo le parole: il giudice dispone con ordinanza inserire le seguenti: impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale che il processo riprenda il suo corso.

3. 10. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, secondo comma, dopo le parole: non sono utilizzabili aggiungere le seguenti: in ogni stato e grado del procedimento.

3. 11. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 12. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 3.** Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso 191-bis, comma 4, sostituire la parola: in caso di grave o reiterata trasgressione con la seguente: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

4. 2. Molteni, Attaguile.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Cirielli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Cirielli.

ART. 7.

Sopprimere il Capo III.

7. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Sostituire il capo III con il seguente:

« CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI
IRREPERIBILI

ART. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Gli atti previsti dagli articoli 419, 429, 450, comma 2, 456, 458, comma 2,

460 e 552 sono notificati esclusivamente mediante consegna di copia alla persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, commi 4 e 5;

b) all'articolo 159, il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 1-*bis*, le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. Fuori dei casi di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* l'irreperibile è rappresentato dal difensore;

c) all'articolo 161:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore nominato ai sensi dell'articolo 96. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Se l'imputato non è assistito da difensore di fiducia si applica l'articolo 159;

2) è aggiunto il seguente comma:

5. In ogni caso, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura coercitiva ovvero se dagli atti emerge la prova che ha avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del procedimento a suo carico o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore;

d) all'articolo 349:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* »;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-*bis*. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis*, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'atto di citazione e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulti possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio;

4-*ter*. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente;

e) l'articolo 420-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*bis* – *Sospensione del procedimento* – 1. Se l'imputato non comparso è stato dichiarato irreperibile ai sensi dell'articolo 159, il giudice, salvo che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili ».

2. Quando si procede a carico di più imputati il giudice ordina la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 1.

3. L'ordinanza di sospensione del procedimento è revocata se l'imputato è informato del processo ai sensi dell'articolo 349, comma 4-*bis*, ovvero quando sopravvenga la prova che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza a suo carico. Il giudice dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio;

f) all'articolo 603:

al comma 4, il numero « 159 » dopo le parole « mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli » è soppresso.

ART. 8.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

« ART. 143-*bis* – *Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato* – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice, la relativa ordinanza e l'atto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159 del codice penale, al comma 1, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: 4) sospensione del processo penale per irreperibilità dell'imputato;

b) all'articolo 161 è aggiunto il seguente comma: 3. La sospensione della

prescrizione prevista dal comma 1, n. 4, dell'articolo 159 è soggetta ai termini di cui al comma precedente.

ART. 10.

(Modifiche alle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274).

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 20-*bis*, al comma 4, dopo le parole: « notifica senza ritardo all'imputato » sono aggiunte le seguenti: « nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1 bis, del codice di procedura penale »;

c) all'articolo 20-*ter*, al comma 3, dopo le parole: « notifica immediatamente allo stesso » sono aggiunte le seguenti: « nelle forme previste dall'articolo 157, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale »;

d) all'articolo 27, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 157, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale ».

ART. 11.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

ART. 12.

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

7. 2. Chiarielli.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Cirielli.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Cirielli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 6. Cirielli.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente: « Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, le disposizioni dell'articolo 161 comma 2 del codice penale non si applicano ».

10. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 2, sostituire le parole: Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice *con le seguenti:* Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale.

10. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, sostituire le parole: non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice *con le seguenti:* non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice aumentati del doppio.

10. 5. Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale ».

10. 2. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è soppresso.

10. 3. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta

di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ».

10. 4. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Cirielli.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Cirielli.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Cirielli.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Cirielli.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: « punite con la pena dell'arresto, » inserire le seguenti: « sola o congiunta alla pena pecuniaria, » e sopprimere le parole: « , continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, »;

conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni;

1. 500. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole alla pena pecuniaria inserire le seguenti: nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

2. 130. I relatori.

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole da: La messa alla prova alle parole: comportare l'osservanza con le seguenti: La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dallo stesso derivanti, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato dal reato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le resti-

tuzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

2. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

2. 101. I relatori.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, l'alea, sostituire le parole: il quale in ogni caso prevede con le seguenti: ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede.

3. 100. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo le parole: dell'imputato inserire la seguente: nonché.

3. 101. I relatori.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo la parola: necessario inserire le seguenti: e possibile.

3. 103. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: la conciliazione con le seguenti: la mediazione.

3. 107. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quater, comma 3, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Conseguentemente al comma 4 del medesimo capoverso sostituire le parole da: può integrare alla fine del comma, con le seguenti: ed ai fini di cui al comma 3 può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

3. 104. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, dopo le parole: gli obblighi inserire le seguenti: relativi alle condotte riparatorie o risarcitoria.

3. 105. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: e solo fine alla fine del comma, con le seguenti: e solo per gravi motivi.

3. 106. I relatori.

ART. 4.

Prima del comma 1, premettere il seguente: 01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato ».

4. 101. I relatori.

Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto, presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. 100. I relatori.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: necessità con la seguente: modalità.

6. 101. I relatori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

6. 102. I relatori.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

6. 103. I relatori.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00328 Corda: Sul trasferimento in Sicilia di una <i>task force</i> di <i>marines</i>	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49
5-00329 Duranti: Sulle dotazioni di sicurezza dei veicoli VTLM Lince impiegati in Afghanistan .	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50

INTERROGAZIONI:

5-00175 Piras: Sul mantenimento della servitù militare sull'isola di Santo Stefano (La Maddalena)	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo ARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.

Massimo ARTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00328 Corda: Sul trasferimento in Sicilia di una *task force* di *marines*.

Emanuela CORDA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuela CORDA (M5S) prende atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo che non fornisce chiarimenti esaurienti sul numero complessivo di *marines* trasferiti in Sicilia dalla base di Rota in Spagna. Evidenzia, inoltre, che nella risposta non si fa menzione delle problematiche evidenziate dai mezzi di informazione e relative sia alle scarse condizioni di sicurezza in volo, sia all'inquinamento acustico prodotto dall'utilizzo dei velivoli da trasporto e assalto anfibio *Osprey*. Per queste ragioni non può che dichiararsi parzialmente soddisfatta della risposta fornita.

5-00329 Duranti: Sulle dotazioni di sicurezza dei veicoli VTLM Lince impiegati in Afghanistan.

Donatella DURANTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo osservando che il

tragico attentato, in cui ha perso la vita il capitano dei bersaglieri Giuseppe La Rosa, evidenza che il Governo non è riuscito nell'impegno prioritario della tutela della vita dei nostri militari.

Ricorda, quindi, che la presenza del nostro Paese in tale teatro – in cui vi sono state numerose vittime sia fra i nostri militari sia fra i civili afgani – dura da oltre dodici anni e che già nel maggio del 2009 fu evidenziata l'esigenza di dotare i veicoli *Lince* di una torretta remotizzata, provvedendo alla pubblicazione di un bando *ad hoc*. Si domanda, quindi, il motivo per cui, allo stato, tale dotazione di sicurezza non sia ancora installata su nessun veicolo, laddove invece la sua disponibilità sul mezzo avrebbe potuto salvare la vita al connazionale caduto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante dell'Esecutivo. Infatti, non ritiene che si possa parlare di un tempestivo aggiornamento dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati, essendo emersa già nel 2009 la necessità di dotare i veicoli *Lince* di una torretta remotizzata, al fine di aumentare la sicurezza degli occupanti all'interno del mezzo. Reputa, inoltre, insufficiente il numero dei veicoli impiegati in Afghanistan sui quali è stata montata tale protezione, evidenziando come – per la tutela dell'incolumità dei nostri militari – questa dovrebbe essere estesa a tutti i veicoli.

Infine, segnala, con preoccupazione, la vicenda riportata sugli organi di stampa riguardo un appalto per la realizzazione di torrette remotizzate con costi notevolmente più elevati di quelle attualmente in uso. Ribadisce, infine, l'esigenza che tutti i *Lince* siano dotati delle torrette remotizzate per scongiurare ulteriori vittime.

Massimo ARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 giugno 2013. – Presidenza del vicepresidente Massimo ARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.15.

Massimo ARTINI, *presidente*, avverte che il collega Burtone, presentatore dell'interrogazione n. 5-00076 sulle eventuali esercitazioni militari svolte nell'area del meta pontino, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ne ha chiesto il rinvio. Propone pertanto, con l'assenso del Governo, di non trattare la predetta interrogazione, anche al fine di evitarne la decadenza.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO acconsente alla proposta formulata dal presidente.

La Commissione conviene.

5-00175 Piras: Sul mantenimento della servitù militare sull'isola di Santo Stefano (La Maddalena).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele PIRAS (SEL) replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma gli intendimenti della Difesa di imporre una nuova servitù militare nell'isola di Santo Stefano, a tutela del deposito di munizioni ubicato nella caverna Guardia del Moro, asserendo che non vi sia alcun motivo di ipotizzare un rischio ambientale.

Evidenzia come non solo dagli atti delle autorità locali, ma anche dalle motivazioni della sentenza del TAR della Sardegna del 27 febbraio 2012, emergano invece forti preoccupazioni per i rischi ambientali derivanti dalla presenza di tale deposito, sottolineando il valore innovativo della citata sentenza che riconosce agli interessi della comunità locale pari dignità rispetto a quelli della Difesa e che dovrebbe essere meglio approfondita in vista di future decisioni.

Pur comprendendo le ragioni, anche di carattere economico, che sottendono alla richiesta di rinnovare la servitù militare, evidenzia come la questione sia un tema particolarmente sentito dalla popolazione di una terra, la Sardegna, che da sola raggruppa circa il sessanta per cento delle servitù militari. Dà risalto alla contraddizione insita nel rinnovo della servitù militare con la decisione relativa all'istituzione di un parco nazionale, peraltro l'unico presente in Sardegna.

Ritiene auspicabile, dunque, che prima di dare seguito alla richiesta di proroga

della servitù debbano essere consultati i rappresentanti delle comunità locali, nonché le autorità regionali e la Commissione mista paritetica regionale incaricata di valutare la compatibilità dei programmi militari con i piani di sviluppo regionale.

A suo avviso, anche se ciò comporta oneri, la soluzione dovrebbe portare a individuare un sito alternativo. Inoltre, dovrebbero essere investite risorse per bonificare l'area interessata dal deposito di munizioni che, ricorda, si trova all'interno di un'area naturale protetta. Non si comprende, infatti, per quale ragione la Difesa ritenga che vi siano rilevanti ragioni di valore strategico, operativo e logistico, tali da spingere a prorogare la servitù militare in un territorio ormai non più occupato dalla base statunitense e, dunque, idoneo ad essere restituito alla comunità locale.

Massimo ARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00328 Corda: Sul trasferimento in Sicilia di una task force di marines.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione affrontata con l'atto in discussione, osservo, preliminarmente, che sulla base degli accordi bilaterali vigenti e di quanto convenuto in relazione all'attentato all'ambasciatore americano a Tripoli, il Governo Monti aveva autorizzato, a seguito di richiesta da parte delle Autorità statunitensi, il rischieramento e l'utilizzo di nostre basi aeree per operazioni di evacuazione, recupero di ostaggi e di protezione di personale diplomatico americano presente nella sede di Tripoli.

Il rischieramento viene modulato in funzione dei livelli di allarme e di rischio, e in caso di variazioni viene autorizzato, previa richiesta, di volta in volta, dallo Stato Maggiore della Difesa.

In un primo momento è stato temporaneamente autorizzato il rischieramento a Sigonella di un'aliquota di aerei « *Osprey* » e da rifornimento KC-130, più un nucleo di « *marines* ».

In un secondo momento, le Autorità statunitensi, rilevando un peggioramento delle condizioni di sicurezza nell'area nordafricana, hanno avanzato un'ulteriore richiesta, poi accolta, per rischierare, sempre a Sigonella un secondo analogo dispositivo composto da un'altra aliquota di aerei « *Osprey* » e KC-130 e un altro nucleo di « *marines* ».

Successivamente, le autorità USA hanno avanzato la richiesta di estendere il rischieramento temporaneo su Sigonella di ulteriori 60 giorni e di aggiungere a quelli già presenti un ulteriore assetto aereo con relativo personale di supporto.

Si precisa che il numero complessivo dei « *marines* » rischierato è nettamente inferiore rispetto alle 500 unità erroneamente riportate dalle richiamate fonti di stampa e rientrano nei limiti massimi previsti dagli accordi e non sono resi noti per la natura classificata degli accordi stessi.

Sempre secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali in vigore in caso di avvio di attività operative le autorità militari statunitensi sono tenute ad informare preventivamente le autorità militari italiane, ivi compreso il nostro Comando delle Operazioni aeree per le necessarie autorizzazioni.

Si tratta di procedure consolidate e rispettate.

Infine, sottolineo che, nel concedere l'autorizzazione in parola sono stati imposti precisi vincoli finalizzati ad evitare eventuali interferenze al traffico aereo civile nell'area catanese e, soprattutto, qualsiasi impatto negativo sulla popolazione locale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00329 Duranti: Sulle dotazioni di sicurezza dei veicoli VTLM Lince impiegati in Afghanistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nel merito dello specifico quesito posto, mi sia consentito innanzitutto assicurare, come, peraltro, già ribadito dal Ministro Mauro, che l'Amministrazione della Difesa, in linea di continuità con i precedenti Governi, proseguirà la propria azione ai fini del tempestivo aggiornamento dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati, mediante lo studio e la realizzazione delle soluzioni più avanzate per tutelare al meglio la sicurezza del personale, contribuendo alla prevenzione e al contrasto delle minacce attualmente esistenti e di quelle ragionevolmente prevedibili.

Rammento, inoltre, che, attualmente, nell'ambito delle capacità produttive industriali a livello mondiale non è disponibile un'alternativa più valida in grado di garantire almeno lo stesso livello di protezione del « Lince » che, peraltro, viene utilizzato anche da altre Nazioni.

Ciò premesso, sottolineo che la *ratio* di natura operativa per la quale, nell'ambito di un dispositivo tattico solo una percentuale di mezzi fosse dotata di torrette, era quella di consentire una più elevata discriminazione degli obiettivi a lunga distanza.

Gli altri veicoli (due su tre) dovevano restare con le ralle operate dal personale al fine di avere una corretta percezione della situazione esterna ed una migliore capacità di reagire in termini di intero dispositivo.

Il suddetto criterio continua ad essere ritenuto valido dai competenti organi tec-

nico-operativi dell'Esercito, pur nella prospettiva di un aumento del numero totale di VTLM dotati di tale apparato.

Al momento, sono presenti nel teatro operativo afgano n. 10 HITROLE-L, torrette che consentono l'impiego dell'arma dall'interno del veicolo attraverso un pannello di controllo e *joystick*, limitando comunque la visuale del mitragliere a quella acquisibile attraverso le ottiche del sistema d'arma.

Altre 10 torrette sono in arrivo, a seguito di attività già pianificate. L'invio è strettamente commisurato con le consegne da parte dell'industria, tenuto conto della necessità di addestrare il personale di previsto impiego al fine di minimizzare gli eventuali effetti collaterali.

In tale quadro, tuttavia, si deve rilevare che i tempi approvvigionativi si sono dilatati, rispetto alle prime stime, a causa della necessità di sviluppare un prodotto — come detto — che sia adattato alle specifiche caratteristiche ambientali dell'Afghanistan, che si contraddistinguono per spazi ampi e terreno desertico fortemente accidentato e che sia in grado di garantire, in altre situazioni, la necessaria accuratezza di mira per evitare danni collaterali.

A suo tempo, pur avendo analizzato i prodotti esistenti sul mercato, si ritenne necessario « customizzare » il sistema d'arma al fine di ricercare le soluzioni più adatte al mezzo in dotazione e più efficaci sul piano operativo.

Circa l'adozione di torrette remotizzate su veicoli MRAP Statunitensi, occorre precisare che una percentuale elevatissima di tali mezzi è dotata di ralla normale, per le stesse ragioni operative appena illustrate. Anche l'Esercito Italiano usa tali piatta-

forme per taluni compiti/missioni in teatro operativo senza l'uso di tali torrette.

L'esigenza è quindi guidata, a fattori comune per i Paesi NATO, da considerazioni di carattere operativo e non già di carattere economico o industriale.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00175 Piras: Sul mantenimento della servitù militare sull'isola di Santo Stefano (La Maddalena).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il deposito munizioni di « Guardia del Moro » situato sull'isola di Santo Stefano è, per la Marina militare, di rilevante valore strategico, operativo e logistico, in quanto è l'unico che risponde ai seguenti requisiti complessivi:

è in sede protetta e, quindi, rappresenta un obiettivo meno vulnerabile dei depositi all'aperto;

è sito in un comprensorio militare, con banchina di accesso al mare che consente l'ormeggio di unità navali per il rifornimento diretto;

è dotato di piazzola per operazioni di elicotteri per la movimentazione del munizionamento;

ha elevate capacità di stoccaggio;

è dotato di una moderna struttura di *check-out*, per la manutenzione/verifica delle mine navali ivi depositate.

Il predetto deposito, è attualmente utilizzato per lo stoccaggio di:

mine navali;

armi portatili e munizioni dei Comandi/Enti appartenenti al Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna;

materiale esplosivo, munizionamento di piccolo calibro e d'artiglieria;

materiale inerte, armamento e munizioni sottoposti a sequestro giudiziario.

Con riferimento, invece, alle ragioni in base alle quali la Difesa ha inteso imporre una nuova servitù militare a tutela del deposito di munizioni in Caverna « Guardia del Moro », devo ribadire che il sito in questione è per la Marina militare di rilevante valore strategico, operativo e logistico, essendo l'unico, in Italia, a possedere determinati requisiti, rispondenti a rigorosi criteri di sicurezza e di funzionalità.

Per l'insieme di tali requisiti, il deposito non ha rilocalizzazione alternativa sul territorio nazionale nel medio termine, anche in relazione agli ingenti oneri connessi alla realizzazione *ex novo* di una struttura analoga.

La situazione infrastrutturale dei depositi di terra delle basi maggiori della Marina militare (Taranto e La Spezia) è, tuttora, estremamente carente ed anche con un ambizioso piano di risanamento degli stessi (che potrebbe durare anche dieci anni) sembra necessario il mantenimento in uso del deposito munizioni in parola, quale principale capacità di *back-up* (essenziale in caso di eventi eccezionali che precludano l'impiego dei principali depositi di superficie) e sito di immagazzinamento di materiali destinati ad alienazione.

Tali considerazioni inducono, quindi, a ritenere che la decisione di ricostituire la servitù militare sia stata oggettivamente presa sulla base di ogni necessaria valutazione, anche in riferimento alla specifica situazione locale.

Al riguardo, desidero precisare che non è stato il Comitato Misto paritetico (CO.MI.PA.), ma la sola componente regionale del Comitato che, nell'accogliere le motivazioni espresse dal sindaco di La Maddalena, ha formulato parere non favorevole al rinnovo della servitù militare a tutela del deposito di munizioni in parola.

In merito, poi, al «rispetto solo meramente formale dell'obbligo di relazione con il CO.MI.PA.», non risulta sia mai mancata una leale collaborazione istituzionale, volta a cercare di superare o contemperare le inevitabili divergenze.

Al proposito, ricordo che in data 16 maggio ultimo scorso si è svolto un sopralluogo congiunto nelle aree interessate dalla servitù militare in questione, allo scopo di far prendere visione ai membri regionali del Comitato ed al sindaco di La Maddalena dello stato dei luoghi, dell'estensione territoriale della servitù stessa e dell'impatto che tale imposizione può avere sulle aree adiacenti.

In esito a detto sopralluogo, la componente regionale ha espresso alla Presi-

denza del Comitato piena soddisfazione per l'accoglienza e le informazioni acquisite nel corso della visita.

Con riferimento, invece, al contenzioso attualmente in atto, in questa sede posso solo ricordare che il comune di La Maddalena ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento di riesame del Governo, impositivo di nuova servitù militare, e che il giudice amministrativo ha accolto il ricorso.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, in sede cautelare, riconoscendo il *fumus boni iuris* del ricorso dell'Amministrazione, ha sospeso la sentenza di annullamento di primo grado.

Sulle ipotesi, infine, di «rischio ambientale nel territorio limitrofo alle gallerie della caverna di Guardia del Moro», preciso che l'immagazzinamento di manufatti e sostanze esplosive all'interno del deposito è circoscritto, come in tutti gli altri depositi della Marina militare, a munizionamento convenzionale, la cui interazione con l'ambiente in fase di conservazione è sostanzialmente nulla.

Si ritiene, pertanto, che non vi sia alcun motivo di ipotizzare un rischio ambientale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative al settore dell'istruzione	54
5-00339 Brescia ed altri: Sulla situazione manutentiva degli edifici scolastici di proprietà delle Province	54
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	57
5-00340 Di Lello: Sul reclutamento dei docenti, dei dirigenti scolastici e sui Tirocini Formativi Attivi (TFA)	55
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	58
5-00341 Centemero: Sul piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici .	55
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	59
5-00342 Coscia: Sul Consiglio nazionale della Pubblica istruzione	55
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	60
5-00343 Santerini: Sull'inserimento nelle graduatorie scolastiche dei laureati del corso quadriennale in scienza della formazione primaria	55
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 13.10.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative al settore dell'istruzione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tra-

mite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00339 Brescia ed altri: Sulla situazione manutentiva degli edifici scolastici di proprietà delle Province.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, in qualità di cofirmatario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della

risposta ricevuta, auspicando una rapida soluzione della delicata questione relativa a quegli edifici scolastici di proprietà provinciale, che – stimati in numero di quattrocento – non saranno in condizione di agibilità all'inizio del nuovo anno scolastico 2013/2014. Confida, pertanto, nell'impegno del Governo a mettere in atto tutti gli interventi necessari in tal senso, nell'interesse degli studenti.

5-00340 Di Lello: Sul reclutamento dei docenti, dei dirigenti scolastici e sui Tirocini Formativi Attivi (TFA).

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 2*).

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, che non fornisce alcun elemento in relazione alla conclusione dell'anno scolastico in corso. Esprime rammarico, in particolare, per la scelta del Governo di rinviare qualsiasi decisione in materia ad una successiva riflessione, che appare, tuttavia, incerta negli esiti.

5-00341 Centemero: Sul piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Elena CENTEMERO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 3*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, ringraziando il Ministro Carrozza per l'impegno politico forte assunto in relazione alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Esprime soddisfazione, altresì, per la mozione in materia approvata di recente alla Camera e per il

positivo raccordo raggiunto con l'Unione delle Province Italiane (UPI), con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e con il Ministero della coesione territoriale, coinvolti a diverso titolo nel piano sicurezza. Auspica, quindi, tempi rapidi per l'istituzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, che merita di essere adeguatamente sostenuto.

5-00342 Coscia: Sul Consiglio nazionale della Pubblica istruzione.

Mara CAROCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, in qualità di cofirmatario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 4*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, ritenendo positivo che si intenda affrontare la questione della normativa sugli organi collegiali, che ha alle spalle una storia ormai quarantennale, e che gli atti del Governo non risultino illegittimi. Esprime, tuttavia, preoccupazione per la situazione di stallo in cui versa la nuova certificazione delle competenze del I e II ciclo di istruzione, che non risulta ancora pervenuta alle scuole.

5-00343 Santerini: Sull'inserimento nelle graduatorie scolastiche dei laureati del corso quadriennale in scienza della formazione primaria.

Milena SANTERINI (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo (*vedi allegato 5*).

Milena SANTERINI (SCpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della

risposta ricevuta, proponendo al Governo di valutare una soluzione della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo presentato, volta a ripristinare una reale condizione di equità attraverso l'inserimento in graduatoria di tutti i laureati in possesso del titolo di studio quadriennale. Evidenza, peraltro, che in tal modo si eviterebbe di innescare un probabile con-

tenzioso relativo alla disparità di trattamento.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

5-00339 Brescia ed altri: Sulla situazione manutentiva degli edifici scolastici di proprietà delle Province.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Non posso che confermare che l'edilizia scolastica rappresenta una priorità per il Ministro Carrozza e per il Governo tutto. Come dichiarato dallo stesso Ministro nell'audizione sulla presentazione delle linee programmatiche davanti alle Commissioni parlamentari, è necessario uno sforzo sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei circa 43.000 edifici scolastici, sia nella costruzione di nuove scuole per sostituire quelle più vecchie o irrecuperabili.

Per questa ragione, ci si sta già muovendo congiuntamente con gli altri soggetti istituzionali competenti in materia e con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in più direzioni. *In primis* nella costituzione del Fondo Unico per l'edilizia scolastica, previsto dall'articolo 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, evitando così frammentazioni dei finanziamenti sull'edilizia scolastica e microinterventi per avere un unico Fondo che, dotato di risorse significative, possa svolgere un'azione incisiva per la messa in sicurezza del patrimonio scolastico italiano. Ciò significa avere un unico canale di finanziamento, dove far confluire tutte le risorse in modo tale che esse possano costituire una significativa massa critica, in grado di generare un mutamento qualitativo dell'azione del Go-

verno sulla messa in sicurezza del patrimonio scolastico. Tali risorse, attraverso un ruolo di programmazione delle regioni, devono essere trasferite a province e comuni, che, come proprietari degli edifici, potranno procedere alla realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda nello specifico le problematiche poste dall'UPI relativamente all'edilizia scolastica, di cui riferisce l'onorevole interrogante, sottolineo che di esse siamo assolutamente consapevoli. Proprio nei giorni scorsi il Ministro degli affari regionali ha informato, con propria nota, il Ministro Carrozza della denuncia emergenziale pervenuta da ANCI e UPI circa la difficoltà di far fronte alle esigenze finanziarie del sistema scolastico per la parte di rispettiva competenza.

Il Ministro Carrozza in data odierna ha accettato l'invito a confrontarsi sulle tematiche evidenziate (manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, servizi per la prima infanzia, contributi per il diritto allo studio) con un'apposita seduta della Conferenza Unificata dedicata esclusivamente alle tematiche della scuola. Ciò per arrivare a soluzioni immediate per i problemi di urgenza contingente e ad avviare un confronto per un generale piano congiunto di riordino complessivo del sistema *multilevel* dell'istruzione scolastica.

ALLEGATO 2

5-00340 Di Lello: Sul reclutamento dei docenti, dei dirigenti scolastici e sui Tirocini Formativi Attivi (TFA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ricorda che la sostituzione dei precedenti percorsi abilitanti con il Tirocinio formativo attivo mira al miglioramento del livello qualitativo della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti.

Il nuovo percorso abilitante ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 22 del 2005.

Il TFA è attivato per ciascuna classe di abilitazione secondo il fabbisogno stabilito annualmente e l'accesso è programmato mediante superamento di un esame di ammissione.

Nella convinzione che la formazione degli insegnanti deve promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, il percorso abilitante comprende quattro gruppi di attività: 1) insegnamenti di materie psico-pedagogiche e di scienze dell'educazione; 2) tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante *tutor*, comprendente una fase di osservazione e una fase di insegnamento attivo; 3) insegnamenti di didattiche disciplinari finalizzate a stabilire una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; 4) laboratori pedagogico-didattici nell'ambito dei quali è prevista una collaborazione tra docenti universitari e gli insegnanti *tutor*.

Come noto sono in corso di definizione modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010 istitutivo del TFA, volte a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno maturato tra l'anno scolastico 1999/2000 e l'anno scolastico 2011/2012 esperienze di insegnamento in scuole statali, paritarie o in centri di formazione professionale.

Si prevede infatti che quanti abbiano prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, possano svolgere un analogo percorso formativo abilitante con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo.

Tali percorsi speciali non sono contingentati e non sono soggetti al superamento di prove di accesso.

Per entrambi i percorsi di TFA, ordinari e speciali, il titolo conseguito abilita alla partecipazione ai concorsi ordinari, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto e all'insegnamento nelle scuole paritarie.

Con riferimento ai problemi sollevati dall'onorevole interrogante si rappresenta che nelle linee programmatiche del signor Ministro è prevista una complessiva riflessione sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico nel corso della quale saranno elaborate le iniziative più opportune per risolvere gli inconvenienti che dovessero emergere dall'attivazione del nuovo sistema di formazione iniziale.

ALLEGATO 3

5-00341 Centemero: Sul piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato dall'onorevole interrogante riguardo all'Anagrafe dell'edilizia scolastica giova ricordare che per dare attuazione alla legge n. 23 del 1996 è stato a suo tempo costituito un apposito gruppo di lavoro, che si è occupato di predisporre le schede di rilevazione, ed è stato definito, previo accordo con le regioni, Anci e Upi, il « progetto per la realizzazione della nuova Anagrafe » poi recepito nel decreto ministeriale del 16 giugno 1999 dove sono stati precisati i compiti e le attività di tutte le componenti interessate.

La rilevazione dei dati sul territorio è stata compiuta attraverso circa 200 formatori regionali che il MIUR si è assunto il compito di addestrare e oltre 1.600 unità di personale, nonché attraverso operazioni costantemente monitorate anche con periodici incontri con le rappresentanze di tutti gli enti interessati.

Tale rilevazione, che arriva fino a tutto l'anno 2009, non è stata peraltro agevole in ragione di alcune resistenze incontrate presso gli enti territoriali.

Gli interventi in materia hanno successivamente incontrato una battuta d'arresto a seguito del minor flusso informativo da parte delle regioni e a fronte dell'avvio, da parte di alcune di esse, di percorsi autonomi.

Al fine di non vanificare il lavoro compiuto e per giungere alla definizione di un'anagrafe nazionale il più possibile completa, il MIUR ha avviato rilevazioni *on line* presso i dirigenti scolastici e, nella primavera del 2012, ha proceduto ad effettuare una rilevazione statistica per fotografare lo stato di sicurezza degli edifici

scolastici con particolare attenzione al rispetto della vigente normativa antincendio.

La raccolta dei dati relativi agli edifici è avvenuta tramite la somministrazione di un apposito questionario rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado predisposto in collaborazione con il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per quanto riguarda l'avvio del Nuovo piano per l'edilizia scolastica si rappresenta che sono in corso una serie di incontri presso il Dipartimento della coesione territoriale volti ad attribuire all'edilizia scolastica una parte determinante nella programmazione del fondo coesione per il periodo 2014-2020.

Nel frattempo, per assicurare l'utilizzo delle risorse al momento disponibili, con l'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012 è stata prevista l'adozione di un decreto ministeriale finalizzato a definire le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi, nonché i relativi finanziamenti.

Nelle more di adozione del suddetto decreto la Direttiva del Ministro del 26 marzo 2013 ha previsto lo stanziamento di 38 milioni di euro da destinare agli enti locali e alle regioni per cofinanziare la realizzazione di progetti di rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico che siano comprensivi di interventi di costruzione di nuovi edifici, attraverso lo strumento del fondo immobiliare.

ALLEGATO 4

5-00342 Coscia: Sul Consiglio nazionale della Pubblica istruzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'onorevole interrogante il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (C.N.P.I.) è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.

Tale organismo avrebbe dovuto cessare le proprie funzioni con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 233 del 1999 il quale ha previsto nuovi organi collegiali territoriali della scuola istituendo, a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le procedure per la costituzione dei nuovi organi non sono state tuttavia attivate in quanto si è ritenuto che le previsioni del citato decreto legislativo n. 233 del 1999 fossero state superate, per un verso dalla riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, per altro verso da una nuova legge delega nel frattempo intervenuta (6 luglio 2002, n. 137) che si proponeva di ridisegnare l'assetto dei nuovi organi collegiali.

Il quadro normativo così sinteticamente descritto ha determinato la permanenza in carica del CNPI sulla base dalla previsione di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 233 del 1999 secondo cui gli

organi collegiali esistenti continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi.

A partire dal gennaio 2010 la permanenza del CNPI è stata assicurata da tre provvedimenti legislativi (cosiddetti decreti « mille proroghe ») che hanno espressamente prorogato l'operatività del Consiglio per tre anni consecutivi, fino al 31 dicembre 2012.

Si ritiene che il tema degli organi collegiali della scuola debba comunque essere affrontato nell'ambito del percorso volto a definire una nuova *governance* delle istituzioni scolastiche.

Al momento attuale la proroga di organi « tradizionali » del precedente sistema non appare dunque coerente con la più generale riflessione in atto sulla revisione del sistema organizzativo delle scuole.

Quanto alla paventata illegittimità in cui incorrerebbero gli atti amministrativi adottati in assenza del parere del CNPI, tale affermazione non appare condivisibile in quanto risponde ad un principio generale la circostanza che la soppressione di un organo consultivo comporta il venir meno delle relative funzioni così come la fase subprocedimentale nella quale queste si inseriscono.

ALLEGATO 5

5-00343 Santerini: Sull'inserimento nelle graduatorie scolastiche dei laureati del corso quadriennale in scienza della formazione primaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'onorevole interrogante con l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 è stata istituita una fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento destinata a coloro che hanno conseguito l'abilitazione avendo frequentato, negli anni dal 2008/2009 al 2010/2011:

a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);

b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Giova precisare che tale intervento normativo non deve essere interpretato come una riapertura delle graduatorie ormai chiuse con la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), intenzione peraltro confermata anche da atti normativi successivi (articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011).

La norma in esame trova piuttosto ragion d'essere nel fatto che a differenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi abilitanti Cobaslid, quelli per strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria non erano stati precedentemente disattivati.

Attraverso tale intervento si è quindi voluto assicurare l'inserimento nelle graduatorie a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante negli ultimi anni di attivazione degli stessi.

La fissazione dell'anno accademico 2010/2011 come termine ultimo per il conseguimento del titolo ai fini dell'inserimento nella fascia aggiuntiva appare coerente con l'avvenuto superamento dei suddetti percorsi abilitanti che sono stati sostituiti dal Tirocinio formativo attivo (TFA).

Si ricorda poi che tale termine è previsto dal citato l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 e non dal decreto ministeriale n. 53 del 2012 che nell'indicare la data del 10 luglio 2012 ha soltanto definito le modalità procedurali per formalizzare la richiesta di inserimento da parte dei soggetti in possesso dei previsti requisiti.

Ciò posto, si rappresenta che la particolare posizione di coloro che hanno iniziato il corso di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici indicati dalla norma in esame e non hanno perciò conseguito il titolo nel lasso di tempo utile per l'inserimento nelle graduatorie sarà analizzata nell'ambito della complessiva riflessione sulla formazione iniziale e sul reclutamento del personale scolastico annunciata dal signor Ministro.

In tale sede saranno elaborati i provvedimenti più opportuni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. C. 67 Realacci, C. 326 Bratti e C. 893 Pellegrino (*Esame e rinvio*) 62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00333 Borghi: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ponte Silogno nel comune di Baceno 66

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 80

5-00334 Latronico: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori per la realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano 66

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 81

5-00335 De Rosa: Iniziative urgenti per la modifica del progetto di riqualificazione e potenziamento della strada provinciale n. 46 Rho-Monza 66

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 82

5-00336 Zaratti: Iniziative urgenti per la revisione dell'intero procedimento relativo alla realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina 67

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 84

5-00337 Grimoldi: Iniziative urgenti per la piena attuazione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione della tangenziale est esterna di Milano e delle opere ad essa connesse 67

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 87

SEDE REFERENTE:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato (*Esame e rinvio*) 68

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

C. 67 Realacci, C. 326 Bratti e C. 893 Pellegrino.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che le proposte di legge in titolo sono iscritte nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 giugno, ove concluse dalla Commissione, e che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ha avanzato al Presidente della Camera la richiesta di spostamento dell'inizio dell'esame in Assemblea a lunedì 8 luglio.

Dorina BIANCHI (PdL), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare le analoghe proposte di legge C. 67 Realacci, C. 326 Bratti e C. 893 Pellegrino, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Al riguardo fa presente, anzitutto, che si tratterebbe di istituire nuovamente una Commissione bicamerale, operante inizialmente nella XIII legislatura e ricostituita in ciascuna delle legislature successive.

Fa presente, inoltre, che la proposta di legge C. 326 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta con un ambito di competenza più esteso rispetto a quello delle analoghe Commissioni istituite nelle precedenti legislature, facendosi riferimento anche agli altri illeciti in materia ambientale.

Più in particolare, per quanto riguarda i compiti specificamente attribuiti alla Commissione di inchiesta, l'elencazione contenuta nell'articolo 1, comma 1, dell'A.C. 67 riproduce quella prevista dalla legge n. 6 del 2009 istitutiva della Commissione bicamerale nella XVI legislatura. Le funzioni previste riguardano: *a)* lo svolgimento di indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata; *b)* l'individuazione delle connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; *c)* la verifica dell'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento; *d)* la verifica dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale; *e)* la verifica della corretta attuazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizza-

zione e classificazione e l'indagine sulle attività illecite connesse a tale gestione.

Aggiunge che – come già evidenziato – ulteriori funzioni vengono previste dall'A.C. 326, che affida alla Commissione anche il compito di svolgere indagini nel settore dei rifiuti radioattivi, dell'uso del territorio, dell'abusivismo edilizio, della gestione degli impianti di depurazione delle acque e dello smaltimento dei reflui. Al riguardo, segnala che, relativamente alla gestione degli impianti di depurazione delle acque e dello smaltimento dei reflui, l'AC 326 fa riferimento allo svolgimento di indagini atte a far luce sugli illeciti connessi a tali aspetti, mentre analogo riferimento agli illeciti non si ritrova espressamente relativamente ai profili dell'uso del territorio e dell'abusivismo edilizio.

Alla Commissione d'inchiesta sono affidate ulteriori competenze anche nell'A.C. 893 che prevede altresì, tra i compiti, la verifica dell'attuazione delle normative vigenti, nonché la proposizione di soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per rimuovere le disfunzioni accertate. Con riferimento a tali compiti aggiuntivi previsti dall'A.C. 893, segnala che si tratta di compiti analoghi previsti nelle proposte di legge presentate nel corso della XVI legislatura, non confluiti poi nella legge istitutiva, nonché nelle lettere *c)* ed *f)* dell'articolo 1 della legge n. 399 del 2001, che ha istituito la Commissione di inchiesta nella XIV legislatura.

Tutte le proposte di legge in esame prevedono, riproducendo il testo della legge n. 6 del 2009, che la Commissione riferisce al Parlamento con cadenza annuale e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

Circa i poteri della Commissione, in linea con il disposto della richiamata legge n. 6 del 2009, le proposte di legge prevedono che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, in linea con il contenuto dell'articolo 82, secondo comma, secondo periodo, della

Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. A tale proposito ricorda che i poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla « fase istruttoria », dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. Rileva che su tale profilo incidono le proposte nn. 67 e 326 che specificano come la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Circa la composizione della Commissione di inchiesta, rileva che l'A.C. 67 e l'AC 326, identici all'articolo 2 della legge n. 6 del 2009, disciplinano la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da 12 senatori e 12 deputati (l'AC 893 prevede 10 deputati e 10 senatori), nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione), in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione eleggerà, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo modalità espressamente previste, e sarà rinnovata dopo il primo biennio (con possibilità di conferma dei componenti).

Le proposte di legge nn. 67 e 326 prevedono, altresì, così come la legge n. 6 del 2009, che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative, approvata nella seduta del 3

aprile 2007. La corrispondente disposizione dell'AC 893 fa invece riferimento alle condizioni indicate nella Relazione della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010.

Quanto al tema delle testimonianze davanti alla Commissione, le proposte di legge in esame, con norme di identico tenore, che riproducono le corrispondenti disposizioni della legge n. 6 del 2009, dispongono l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. In particolare l'articolo 3 della proposta di legge n. 893 estende l'applicazione delle norme del codice penale fino all'articolo 384-*bis* (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero), come previsto nel testo iniziale delle proposte di legge presentate nella XVI legislatura, non confluito però nella legge definitivamente approvata, a differenza di quanto accaduto nella legge n. 271 del 2006 istitutiva della Commissione di inchiesta nella XV legislatura.

Tutte le proposte di legge prevedono poi esplicitamente, riproponendo la legge n. 6 del 2009, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari (anche se coperti dal segreto), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Le proposte di legge 67 e 326 disciplinano inoltre l'ipotesi in cui viene emesso un decreto motivato di rigetto da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di non poter derogare al segreto; le proposte prevedono che, al venir meno delle sopra indicate ragioni istruttorie, consegue l'obbligo della magistratura di trasmettere « senza ritardo » gli atti richiesti. La Commissione stabilisce quindi quali atti non dovranno essere divulgati, mentre

il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale (associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) non potrà essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Aggiunge che tutte le proposte di legge recano le medesime disposizioni (a loro volte identiche a quelle recate dalla legge n. 6 del 2009) in merito all'obbligo del segreto e all'applicazione, nei casi di violazione, dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

Con riferimento quindi all'organizzazione interna, le proposte di legge demandano ad apposito regolamento interno tale organizzazione, mentre per gli aspetti finanziari, posti a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali, le proposte di legge 67 e 893 ripropongono gli stessi importi della legge 6 del 2009, vale a dire un limite di spesa pari a 75.000 euro per il 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi, a differenza della proposta di legge 326 che riduce tali tetti di spesa, rispettivamente, a 65.000 e 130.000 euro. Tale riduzione viene però compensata con la possibilità di incremento fino al 30 per cento dei limiti annuali citati, previa determinazione adottata d'intesa tra i Presidenti delle Camere, su richiesta della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Ciò premesso sulle proposte di legge in esame, si riserva di acquisire le osservazioni e i rilievi che emergeranno nel corso del dibattito prima di procedere alla proposta di adozione di un testo base.

Paolo GRIMOLDI (LNA) rileva, preliminarmente, come la Lega Nord abbia sempre espresso orientamento favorevole sulle proposte di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti. Osserva, tuttavia, che l'esperienza delle passate legislature dimostra come dalla istituzione di questo ulteriore organo parlamentare non siano derivati risultati apprezzabili in termini di contrasto ai fenomeni criminali,

mentre sono aumentate le spese a carico delle amministrazioni parlamentari per il funzionamento dell'organo. Anche per questo, ritiene che la Commissione più opportunamente dovrebbe porre alla base del proprio lavoro istruttorio la proposta di legge n. 326, che ad una prima lettura appare più innovativa e maggiormente in grado di dotare l'istituendo organo parlamentare di poteri e compiti efficaci e incisivi.

Alessandro BRATTI (PD) fa presente che nella passata legislatura la Commissione parlamentare d'inchiesta, della quale ha avuto l'onore di far parte insieme con la relatrice, ha svolto un lavoro eccellente, producendo più di dieci relazioni, alcune delle quali particolarmente pregevoli, come quelle relative alla situazione della Sicilia (che ha fatto luce sugli illeciti nel settore degli appalti relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti), della Calabria, della Lombardia (che ha contribuito a mettere in luce i fenomeni di infiltrazione criminale della 'ndrangheta), della Campania, oltre che quelle su situazioni particolari, come ad esempio l'Ilva di Taranto.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita a valutare l'opportunità di istituire un Comitato ristretto ai fini della definizione del testo da adottare come testo base.

Tino IANNUZZI (PD) ritiene che l'assenza di rilevanti differenze tra le proposte di legge in esame indurrebbe, a suo avviso, a lasciare alla relatrice il compito di definire il testo da adottare come testo base, previa acquisizione, anche per le vie brevi, delle osservazioni da parte dei diversi membri della Commissione.

Dorina BIANCHI (Pdl) concorda con il metodo *testé* suggerito dal collega Iannuzzi, ritenendo di potere addivenire alla predisposizione di un testo condiviso sulla base delle indicazioni che i colleghi le faranno pervenire anche in via informale.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, propone di rinviare il

seguito dell'esame a una seduta della prossima settimana, al fine di verificare in quella sede lo stato e l'andamento dell'attività istruttoria sulle proposte di legge.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.05.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00333 Borghi: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ponte Silogno nel comune di Baceno.

Enrico BORGHI illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che fa chiarezza sulla situazione che si è venuta a determinare. Sollecita quindi il Governo a far sì che vengano posti in essere al più presto gli atti necessari a risolvere il contratto d'appalto in essere, anche al fine di pre-

costituire, senza ritardo, le condizioni per un nuovo, rapido affidamento dei lavori per la realizzazione di un'infrastruttura importante e molto attesa sul territorio.

5-00334 Latronico: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori per la realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano.

Cosimo LATRONICO (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo LATRONICO (Pdl), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Osserva, infatti, che mentre per quanto riguarda la realizzazione dei lavori affidati alla EIPLI la risposta conferma che la situazione è accettabile, anche sotto il profilo del rispetto dei tempi di completamento dei lavori, per quanto concerne i lavori nel cosiddetto « settore G » la risposta non offre altrettante rassicurazioni. Richiama pertanto il Ministero delle infrastrutture a fare tutto quanto in suo potere, a partire da una seria e puntuale azione di monitoraggio delle attività poste in essere da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, per garantire che un'infrastruttura fondamentale per il territorio, come quella in questione, possa essere completata rapidamente.

5-00335 De Rosa: Iniziative urgenti per la modifica del progetto di riqualificazione e potenziamento della strada provinciale n. 46 Rho-Monza.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a verificare che la risposta si riferisca all'interrogazione in titolo, ritenendo che faccia riferimento ad altra interrogazione.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, accertato quanto evidenziato dal presidente, chiede di poter procedere ad una verifica con i propri uffici.

Tino IANNUZZI, *presidente*, propone quindi di sospendere brevemente la seduta in modo da consentire al sottosegretario la verifica richiesta.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che la sospensione ha consentito al sottosegretario di rimediare al disguido determinatosi in ordine alla risposta all'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Nel contestare la bontà delle argomentazioni fornite dal sottosegretario Girlanda a difesa di un'opera sulla cui realizzazione si registra una vasta contrarietà delle popolazioni e degli enti locali interessati, denuncia il fatto che la suddivisione in tre lotti dei relativi lavori comporterà, con quasi assoluta certezza, l'impossibilità della realizzazione nei tempi prefissati. Fa quindi presente che l'opera in questione presenta un notevolissimo impatto ambientale, fonte di ulteriore degrado della qualità della vita dei cittadini in un'area che già oggi risulta fra le più inquinate della Lombardia.

5-00336 Zaratti: Iniziative urgenti per la revisione dell'intero procedimento relativo alla realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filiberto ZARATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Girlanda. Ritiene, infatti, che essa sia apertamente in contrasto con le due questioni più importanti poste all'attenzione del Governo, quali l'assoluta necessità di ripetere il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) a fronte delle sostanziali modifiche apportate al progetto preliminare dell'opera e l'altrettanto stringente necessità di prendere atto che la mancanza di copertura finanziaria dell'opera, ampiamente denunciata dalla stessa Corte dei Conti, imporrebbe al Governo una drastica revisione del progetto dell'opera, anche per scongiurare il rischio che venga meno ogni possibilità di realizzare gli indispensabili lavori di ammodernamento e, soprattutto, di messa in sicurezza della strada statale Pontina.

5-00337 Grimoldi: Iniziative urgenti per la piena attuazione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione della tangenziale est esterna di Milano e delle opere ad essa connesse.

Marco RONDINI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, nel prendere atto della risposta del Governo, formula un vivo auspicio affinché tutte le opere in questione vengano realizzate nei tempi prefissati. Aggiunge, inoltre, che, soprattutto in un momento di crisi come quello che il Paese sta attraversando, il Governo è chiamato a farsi carico di scelte importanti che riorientino verso i sistemi e le infrastrutture di trasporto collettivo (come le linee M2 e M3 della metropolitana), anziché sulle tradizionali infrastrut-

ture stradali e autostradali (come la TEM) le poche risorse finanziarie disponibili. Conclude, poi, denunciando, anche con riferimento alla risposta data dal sottosegretario Girlanda all'interrogazione del collega De Rosa, che riguarda una questione di cui egli stesso si è occupato più volte anche in sede parlamentare, l'inaccettabilità del fatto che, troppo spesso, le decisioni sulla realizzazione delle infrastrutture vengono prese in ambito governativo senza il dovuto rispetto per gli orientamenti dei cittadini e per le vere esigenze del territorio.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda e il viceministro per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato al Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 18 giugno, al termine delle

votazioni pomeridiane. Aggiunge che, al fine di rispettare tale termine, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che nella seduta odierna sia avviato l'esame e si svolga, concludendosi, la discussione generale, in modo da procedere all'esame degli emendamenti – da presentare entro la giornata di domani 14 giugno, alle ore 15 – nella seduta di lunedì 17 giugno. Ricorda infine che la deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea è prevista per martedì 18 giugno, alle ore 14.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente del decreto legge n. 43 del 2013, un provvedimento importante che reca una serie di disposizioni destinate a fronteggiare situazioni di criticità e di emergenza in alcune aree del territorio nazionale legate al verificarsi di eventi sismici, ma anche alla gestione dei rifiuti e a problematiche di carattere ambientale. Si tratta, pertanto, in molti casi di norme che i territori attendono per fronteggiare le difficoltà. Il decreto reca inoltre una disciplina ad hoc per agevolare lo svolgimento di EXPO 2015 e il rispetto dei tempi per la realizzazione delle opere in considerazione dell'importanza strategica di tale evento.

Prima di illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, desidera richiamare alcune considerazioni introduttive di carattere generale.

In primo luogo, consapevole dell'importanza del provvedimento, sottolinea e lamenta la ristrettezza dei tempi nei quali si svolgerà l'esame del provvedimento in questo ramo del Parlamento. L'esame del decreto, infatti, che è stato adottato dal precedente Governo alla fine del suo mandato, non è stato tempestivamente iniziato dal Senato a motivo dell'avvio della legislatura e dell'insediamento delle Commissioni permanenti, ma si è eccessivamente protratto tanto da comprimere i tempi per l'esame alla Camera. Si augura che sia l'ultima volta che questo accada in quanto tale situazione non consentirà di svolgere

un'istruttoria approfondita in Commissione, tanto più se si considera l'imminente scadenza del decreto e la calendarizzazione in Assemblea la prossima settimana.

Tali considerazioni sono tanto più valide in presenza di un provvedimento che giunge all'esame della Commissione sostanzialmente modificato rispetto al testo originario e pertanto di una certa complessità. Più specificamente, le modifiche inserite nel corso dell'esame al Senato si traducono in diciassette articoli aggiuntivi e quarantacinque commi aggiuntivi. In proposito, segnala che nel corso dell'esame parlamentare al Senato sono state inserite numerose disposizioni, alcune non strettamente attinenti all'oggetto del decreto in quanto di carattere ordinamentale e incidenti su ulteriori ambiti di intervento non contemplati dal provvedimento originario.

Un terzo profilo di considerazioni attiene in generale al merito del provvedimento complessivamente inteso: si tratta, infatti, in molteplici casi di proroghe di gestioni commissariali, situazioni emergenziali la cui validità continua a protrarsi a motivo di comprensibili ragioni legate alla gravità delle situazioni medesime. Nella scorsa legislatura è stata adottata una normativa di riordino della protezione civile discussa da questa Commissione in prima lettura il cui obiettivo era quello di restringere la durata delle emergenze, favorire il rientro nel regime ordinario, limitare la durata delle gestioni commissariali in corso. È evidente che le continue deroghe dimostrano forse l'esigenza una volta per tutte di un intervento organico sulla disciplina di gestione delle calamità naturali e più generale delle emergenze di protezione civile. D'altronde, sul fronte degli importanti eventi sismici che hanno colpito negli anni alcuni territori, è riscontrabile anche una differenza nella gestione delle emergenze conseguente a tali eventi.

Passa quindi a fornire alla Commissione sintetici elementi di informazione sugli articoli del decreto e sulle principali modifiche adottate al Senato rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

In primo luogo segnala le modifiche che sono state introdotte al disegno di legge di conversione, ai commi da 2 a 8, che provvedono al trasferimento di funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali. Il comma 9, inoltre, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 48 del 1967, riformula la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni. Si prevede, altresì, che il segretario del CIPE (che partecipa alle riunioni del Comitato) possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Passando al contenuto del decreto legge, segnala che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83/2012. L'articolo 1, comma 2, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa operata dal comma 1, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario che si avvarrà di una serie di soggetti indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale (comma 3). Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi è prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali (comma 6). Il comma 7, come sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino, (comma 7). Il comma 5, invece, stabilisce che il CIPE, entro sessanta

giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, delibera l'approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7 compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia.

Fa presente, inoltre, che il comma 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino dal comma 1 del medesimo articolo, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Un secondo gruppo di norme riguarda le emergenze di carattere ambientale. In particolare, l'articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge 59/2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani. In particolare, si prevede, che fino alla predetta data continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3887 del 9 luglio 2010 limitatamente agli interventi citati nella norma (comma 1) e che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provveda con le risorse già previste per la copertura finanziaria della predetta ordinanza.

L'articolo 3 – in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'O.P.C.M. n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza. Il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati (ai sensi della dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 196/2010) delle funzioni di amministra-

zione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 195/2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a ricomprendere, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 2007 tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES che, in base a quanto previsto dalla norma istitutiva del tributo (articolo 14 del decreto-legge 201/2011), deve recare la copertura integrale dei costi sostenuti.

L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede al comma 1 la proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge 59/2012, della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia.

L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della « Galleria Pavoncelli ».

Fa quindi presente che un terzo gruppo di norme riguarda l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse, nonché degli inter-

venti strettamente funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali. Si prevede, in particolare, l'istituzione di un Commissario unico, di cui vengono disciplinate le funzioni e che è stato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Si prevede, altresì, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento (comma 1, lettera *b*) alle condizioni indicate nella norma. La lettera *c*) consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria. La lettera *d*) qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La lettera *e*) prevede che, entro il 30 aprile 2013, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale « Expo Milano 2015 ». La lettera *f*) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.. La lettera *g*) assegna al Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE) funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015.

I commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di: stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario ad hoc; facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia; applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo con il Bureau International des Expositions alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione dell'Expo 2015. Ulteriori interventi sono stati inseriti agli articoli aggiuntivi. In particolare, l'articolo *5-bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Si tratta dell'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima. L'articolo *5-ter* modifica il termine previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013.

L'articolo *5-quater*, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza al comma 1 la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS (Vessel Traffic System e cioè sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.

Precisa quindi che un quarto gruppo di norme riguarda le disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il comma 1 dell'articolo 6 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 74/2012, e dichiarato in conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. I commi da 2 a 5 prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo termine del 31 ottobre vale anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013, anche da parte di chi ha già presentato la documentazione entro il precedente termine del 30 novembre. Segnalo che la data del 31 ottobre 2013 è stata rideterminata nel corso dell'esame al Senato. Il testo originario del decreto-legge n. 43 prevedeva il termine del 15 giugno 2013. Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori. Il comma 5-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (dall'8 giugno 2013 all'8 dicembre 2013) il termine, già prorogato per un anno (dall'8 giugno 2012 all'8 giugno 2013) dall'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto-legge 174/2012, per ef-

fettuare la verifica di sicurezza, come prevede l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 74/2012.

L'articolo 6-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. La disposizione estende l'ambito di applicazione della norma citata anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche.

L'articolo 6-*quater*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, che abbia raggiunto intensità MCS (acronimo per le scale di misurazione dell'intensità dei fenomeni sismici, Mercalli-Cancani-Sieberg) pari o superiore a 6.

L'articolo 6-*quinquies* reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati dalla norma, e che riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e del mese di aprile 2009.

L'articolo 6-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-*bis*, commi 8 e 9 del decreto-legge 95/2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 6-*septies* inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alla

disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

L'articolo 6-*octies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012.

L'articolo 6-*novies*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la detassazione dei contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74), destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

Ulteriori interventi sono contenuti nell'articolo 6-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, che reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 del Molise.

L'articolo 6-*decies*, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari

di incarichi negli organi statutari (comma 2); viene infine subordinata l'entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all'approvazione congiunta del MISE e del MAE (comma 3).

Rileva poi che un altro gruppo di disposizioni riguarda i territori colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo. L'articolo 7 prevede, infatti, una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che sono volti ad assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono interventi diretti ad assicurare assistenza abitativa alla popolazione colpita dal sisma; i commi 3 e 3-*bis* (aggiunti al Senato) riconoscono, rispettivamente, un contributo al comune e alla provincia dell'Aquila per gli affitti degli uffici comunali; il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila; infine, i commi 5 e 6 individuano le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione e il comma 6-*bis* prevede i criteri per l'assegnazione di alloggi. I commi 6-*ter* e 6-*quater*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono la proroga e/o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino e non oltre il 31 dicembre 2013 – per le ultimative emergenziali esigenze di personale – al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione. L'articolo 7-*bis* autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Quanto all'articolo 7-*ter*, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, fa presente che esso consente l'utilizzo delle risorse stanziato in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. – parte servizi, che siano eccedenti cioè residuali rispetto all’effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. Il comma 2 dell’articolo reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Lo stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

L’articolo 7-*quater*, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all’esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all’opera.

Il comma 1 dell’articolo 8, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate (sulla base di specifici accordi previsti al comma 2) per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali. Al fine di disciplinare l’impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco, il comma 2 prevede che l’Ufficio Speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi con il Ministero dell’interno (Dipartimento

dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa. Il comma 3 affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 4 dell’articolo stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti). Ai sensi del comma 5, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER, verso gli impianti di recupero e smaltimento autorizzati. Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l’impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Il comma 5-*bis* dell’articolo 8, inserito durante l’esame al Senato, è volto a ripristinare lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 195/2009, al fine di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.

L’articolo 8-*bis*, introdotto durante l’esame al Senato, al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo – adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all’entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – limita l’applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale) (comma 1). Il comma 2 conferma quanto stabilito al comma 1, e,

in attesa dell'emanazione di una semplificazione della normativa per la gestione dei materiali da scavo (in quantità inferiore a seimila metri cubi di materiale) dei cantieri di piccole dimensioni, in deroga a quanto stabilito dal 49 del decreto-legge 1/2012, e dal decreto ministeriale 161/2012, fa sostanzialmente rivivere l'applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006 recante la disciplina sull'utilizzo delle rocce da scavo.

Conclude, quindi, esprimendo un giudizio fortemente critico sulla ristrettezza dei tempi a disposizione della Camera, e in particolare della Commissione, per esaminare con la dovuta attenzione e il dovuto approfondimento il provvedimento d'urgenza in titolo, nonché esprimendo forti perplessità sul contenuto di alcuni degli articoli introdotti dal Senato che appaiono del tutto ultronei rispetto all'oggetto originario del decreto-legge emanato dal Governo. Invita, quindi, tutti i rappresentanti dei gruppi e il Viceministro De Vincenti ad esprimersi fin d'ora con chiarezza sulle reali intenzioni in ordine alla possibilità di apportare modifiche migliorative del provvedimento all'esame della Commissione, ma che, in ogni caso, non compromettano l'obiettivo della conversione in legge del provvedimento d'urgenza entro il termine costituzionalmente previsto.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI si riserva di intervenire in sede di replica.

Cosimo LATRONICO (PdL), intervenendo a nome del suo gruppo, denuncia l'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento che non consente assolutamente di svolgere un adeguato approfondimento delle complesse questioni su cui lo stesso provvedimento d'urgenza interviene. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo, in un'ottica di chiarezza di rapporti tra Parlamento e Governo, di esprimere con chiarezza l'orientamento dell'Esecutivo sulla possibilità o meno di apportare modifiche al testo approvato dal Senato.

Filiberto ZARATTI (SEL), nell'associarsi a quanto detto dal collega Latronico, denuncia il sostanziale esproprio del ruolo e delle prerogative della Commissione derivante dalla sostanziale impossibilità di intervenire sul contenuto del provvedimento d'urgenza a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione. A nome del suo gruppo, quindi, chiede alla presidenza di assumere un'iniziativa formale presso il Presidente della Camera per rappresentare in modo chiaro il disagio della Commissione che – a causa del comportamento dell'altro ramo del Parlamento – ha a disposizione limitati spazi di intervento. Al tempo stesso, giudica inaccettabile il fatto che nel corso dell'esame al Senato l'impianto originario del decreto-legge sia stato profondamente alterato con l'inserimento di molteplici modifiche estranee all'originario oggetto del provvedimento. Sul merito, manifesta una netta contrarietà sulle norme, quasi tutte introdotte dal Senato, che consentono di modificare il codice CER delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, su quelle relative alla realizzazione della bretella di collegamento al porto di Piombino, opera che è parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, nonché sulle disposizioni in materia di realizzazione delle opere di compensazione ambientale finalizzate alla realizzazione della TAV Torino-Lione, nonché su quelle dirette ad accelerare la realizzazione del Terzo valico dei Giovi. Conclude, quindi, annunciando specifici emendamenti soppressivi di tali norme, auspicando che su di essi possa registrarsi una larga convergenza da parte dei gruppi presenti in Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nell'esprimere la sua personale condivisione delle osservazioni critiche svolte dal deputato Zaratti in ordine al comportamento tenuto dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che sarà sua cura informare il presidente della Commissione circa la richiesta formalmente avanzata dallo stesso deputato Zaratti di rappresentare al Presidente

della Camera il disagio della Commissione a seguito del comportamento del Senato.

Serena PELLEGRINO (SEL), nell'associarsi a quanto detto dal collega Zaratti, ribadisce il proprio giudizio fortemente negativo sul merito delle disposizioni introdotte al Senato in materia di compensazioni ambientali finalizzate alla realizzazione della TAV Torino-Lione. Al tempo stesso stigmatizza il comportamento del Governo che, di fatto, ha avallato l'inserimento nel decreto-legge, nel corso dell'esame al Senato, di norme, come quelle relative all'area industriale di Trieste, che sono in aperta contraddizione con pubbliche prese di posizione del Ministro dell'ambiente.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di concordare pienamente con quanto detto dai colleghi fin qui intervenuti e, in modo particolare, con la richiesta avanzata dal collega Zaratti di assumere un'iniziativa formale per denunciare il sostanziale svuotamento delle prerogative della Commissione in ordine all'esame del decreto-legge. Al riguardo, osserva anche che l'inserimento da parte del Senato di numerose norme aventi un oggetto diverso rispetto al contenuto originario del provvedimento d'urgenza appare in contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012. Esprime, inoltre, piena condivisione su detto dal collega Zaratti in ordine alla predisposizione di emendamenti soppressivi di molte delle norme contenute nel decreto-legge in esame. Conclude, quindi, sollecitando la presidenza della Commissione a sottoporre all'Ufficio di presidenza la formazione di un programma di lavoro che consenta alla Commissione di svolgere adeguatamente l'istruttoria legislativa sulle materie dalla stessa giudicate prioritarie, a partire dai temi relativi al ciclo dei rifiuti e alla fiscalità ambientale, evitando che il Governo operi su tali tematiche con provvedimenti d'urgenza.

Luigi DALLAI (PD), pur concordando con molte delle osservazioni svolte dai

collegi fin qui intervenuti, ritiene importante che il Governo esprima un orientamento chiaro circa la possibilità di ampliare il contenuto del provvedimento, inserendo alcune norme che, senza comportare oneri aggiuntivi, affrontino emergenze ambientali non prese in considerazione nel testo in esame.

Salvatore MATARRESE (SCpI) a nome del suo gruppo dichiara che l'obiettivo prioritario della Commissione deve comunque essere quello della conversione in legge del decreto nel termine costituzionalmente previsto. In questo quadro, peraltro, ritiene senz'altro possibile introdurre alcune modifiche dirette a rendere il testo nuovamente coerente con l'impostazione originaria. In tal senso, propone di espungere gli articoli 5-*bis*, 6-*decies*, 7 e 7-*quater*, che giudica estranei alle materie disciplinate dal provvedimento nel testo originario. Quanto, infine, al contenuto dell'articolo 8-*bis*, giudica condivisibili le perplessità manifestate dal relatore, ricordando, tuttavia, che la materia da esso disciplinata riveste carattere di particolare importanza per gli operatori del settore.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 8 relativo alla rimozione e allo smaltimento delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Ritiene, inoltre, che l'esame del provvedimento d'urgenza in titolo costituisca una occasione per eliminare le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 83 del 2012 che ostacolano la ricostruzione post-terremoto delle abitazioni che non sono prima casa e degli immobili adibiti ad attività imprenditoriali. Conclude, quindi, chiedendo al rappresentante del Governo di esprimersi con chiarezza in ordine alla portata e all'ambito di applicazione dell'articolo 8-*bis* in materia di utilizzo di rocce e terre da scavo.

Enrico BORGHI (PD), a nome del gruppo del Partito democratico, dichiara di concordare con la richiesta formulata dal collega Zaratti di assumere un'iniziativa

tiva formale presso la presidenza della Camera. Al tempo stesso richiama il Governo alla necessità di operare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché l'esame istruttorio dei provvedimenti d'urgenza presso i due rami del Parlamento si svolga in modo da rispettare le prerogative di ciascuna Camera. Ritiene, infatti, che, al di là dei noti problemi connessi alla diversità delle procedure che presiedono all'attività degli organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche il Governo possa e debba adoperarsi affinché il rapporto Governo-Parlamento sia improntato a un rigoroso e proficuo rispetto del principio di leale collaborazione fra gli organi costituzionali. Sottolinea quindi che, proprio perché il decreto-legge in esame è il primo importante provvedimento d'urgenza in materia ambientale sottoposto all'esame del Parlamento, è indispensabile che si chiariscano le regole per consentire ad entrambe le Camere di svolgere pienamente il proprio ruolo e i propri compiti. Conclude, quindi, esprimendo condivisione per quanto dichiarato dal collega Matarrese circa la necessità di operare, da un lato, affinché il decreto-legge sia convertito nei termini stabiliti e, dall'altro, per restituire al testo del provvedimento in esame omogeneità e coerenza di contenuto.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, preliminarmente, ricorda che il decreto-legge in esame è stato emanato dal precedente Governo, anche se l'attuale Governo ne ha condiviso subito sia il contenuto che le finalità. Con riferimento alle chiare sollecitazioni emerse dal dibattito dichiara che per il Governo è prioritario conseguire l'obiettivo della conversione in legge del decreto-legge all'attenzione della Commissione entro il termine costituzionalmente previsto. In tal senso, esprime apprezzamento per quanto detto dai deputati Matarrese e Borghi. Quanto ai contenuti del decreto-legge, osserva che essi sono imperniati intorno a quattro temi fondamentali. Il primo tema è quello dello sviluppo dell'area industriale di Piombino, alla quale opportunamente al Senato è

stata aggiunta quella di Trieste, in ragione del fatto che ambedue sono coinvolte nella delicata situazione delle aziende del gruppo Lucchini le quali costituiscono un segmento fondamentale, sia dal punto di vista industriale che da quello occupazionale, del comparto siderurgico italiano. Il secondo tema è quello delle misure necessarie a superare le gravi emergenze in materia di rifiuti nella città di Palermo e nella regione Campania. Il terzo tema riguarda il superamento delle emergenze post-sisma in Abruzzo e in Emilia per consentire la piena ricostruzione, non solo delle abitazioni per i cittadini, ma anche delle strutture industriali che, soprattutto nel secondo caso, rappresentano una parte importante dell'intero sistema produttivo nazionale. Infine, il quarto punto riguarda l'accelerazione delle misure necessarie al completamento delle opere relative a Expo 2015, che il Governo considera un appuntamento fondamentale per il rafforzamento e il consolidamento della presenza del sistema produttivo italiano nel mondo. In sintesi, ritiene che il provvedimento persegua fondamentali obiettivi di carattere sociale ed economico, tali da richiedere ogni sforzo per garantire la sua conversione in legge. Pur ritenendo che non competano in alcun modo al Governo giudizi sul comportamento delle Camere, aggiunge che, a suo avviso, nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato è stato svolto un lavoro istruttorio approfondito che ha consentito di migliorare il testo originario del provvedimento sui quattro temi fondamentali prima enunciati. Nell'esprimere, inoltre, comprensione per le ragioni che sono alla base delle critiche mosse dai deputati in ordine all'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge, ritiene che almeno in parte essi siano stati provocati, come ricordato all'inizio, dal fatto che il decreto-legge è stato emanato dal precedente Governo e che il suo *iter* parlamentare ha inevitabilmente risentito di tale elemento.

Evidenzia quindi il carattere prioritario della conversione in legge del provvedimento di urgenza in esame, fermo re-

stando che il Governo si rimetterà alle decisioni che la Camera vorrà assumere in ordine alle modalità e alle procedure per giungere a tale conversione. Precisa quindi che, ove la Camera decidesse di apportare al testo approvato dal Senato alcune modifiche, il Governo non potrebbe che supportare questo ramo del Parlamento nella sua attività emendativa, chiarendo comunque fin d'ora che eventuali interventi onerosi sarebbero da ritenere problematici, anche in ragione dell'intensa attività di verifica finanziaria già svolta in sede di esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica. Qualora invece la Camera decidesse di procedere alla conversione in legge del provvedimento d'urgenza nel testo approvato dal Senato, il Governo potrebbe sicuramente prendere in considerazione eventuali ordini del giorno che indicassero temi e questioni meritevoli di essere inseriti in un prossimo provvedimento del Governo.

Conclude, quindi, fornendo chiarimenti in ordine al carattere, a suo avviso, solo apparentemente ultroneo di quasi tutte le nuove norme inserite nel decreto-legge nel corso dell'esame al Senato.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che, come da più parti richiesto e a lui riferito procederà a inviare una lettera alla presidente della Camera per rappresentare il disagio della Commissione a seguito del comportamento adottato dall'altro ramo del Parlamento, che di fatto ha finito per limitare le pur identiche prerogative istruttorie ed emendative della Camera. Alla luce del dibattito svolto e sulla base dei chiarimenti forniti dal Vice ministro De Vincenti, al quale rinnova il sentimento di stima e di apprezzamento per il lavoro che svolge, rileva che l'andamento dei lavori al Senato pone oggi la Camera di fronte a due questioni importanti, quali il pieno esercizio delle proprie prerogative da parte di ciascun ramo del Parlamento e l'inammissibilità di modifiche che introducono plateali casi di eterogeneità nel contenuto dei decreti legge. Aggiunge che, premessa la priorità della conversione del decreto-legge in esame

entro il termine costituzionalmente previsto, occorre addivenire a un chiarimento, per evitare che in futuro possano riproporsi situazioni analoghe. Richiama infine l'attenzione sulla necessità di evitare in futuro l'adozione di decreti legge *omnibus* che, pur contenendo molto spesso significative modifiche alla normativa ambientale o dei lavori pubblici, proprio per la loro natura eterogenea, finiscono per essere assegnati in sede referente a Commissioni parlamentari diverse dalla VIII. Invita quindi il Governo a tenere conto di tale esigenza già in occasione del preannunciato provvedimento del Governo in materia di semplificazione delle procedure amministrative.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, in ragione di quanto affermato dal Vice ministro De Vincenti e dagli altri colleghi intervenuti, ritiene che la Commissione debba esperire un tentativo responsabile di apportare al testo solo alcune modifiche dirette a espungere quelle norme che più platealmente appaiono eterogenee rispetto all'impianto e alle finalità originarie del decreto-legge in esame, ferma restando l'esigenza di addivenire alla conversione in legge entro il termine prestabilito. Conclude quindi invitando tutti i gruppi presenti in Commissione a cooperare con senso di responsabilità per conseguire, pur nella delicatezza della situazione, il miglior risultato possibile.

Alessandro ZAN (SEL), nell'esprimere condivisione per quanto appena detto dal relatore, ribadisce la necessità che la Camera sia messa in condizione di svolgere adeguatamente i propri compiti e che anche il Governo si faccia carico di tale esigenza nell'ambito delle sue competenze.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal relatore di lavorare per apportare al provvedimento almeno quelle modifiche in senso soppressivo che consentano di espungere dal testo in esame le disposizioni più estranee e problematiche.

Paolo ALLI (PdL), pur condividendo l'impostazione proposta dal relatore, segnala l'esigenza, a suo avviso non rinviabile, di apportare alle norme dirette ad accelerare le opere necessarie alla realizzazione di Expo 2015 una modifica tesa a consentire la separazione delle funzioni di controllore e di controllato attualmente poste in capo al Commissario unico, anche per evitare contenziosi che in futuro potrebbero compromettere irrimediabilmente il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare tutti i deputati intervenuti e lo

stesso Viceministro De Vincenti, ritiene che la Commissione debba procedere secondo le linee indicate dal relatore nel suo ultimo intervento. Ricorda quindi che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione degli emendamenti e articoli aggiuntivi è fissato per domani, venerdì 14 giugno, alle ore 15. Nessun altro, chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di lunedì 17 giugno, alle ore 15.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00333 Borghi: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ponte Silogno nel comune di Baceno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante pone all'attenzione del Governo l'intervento relativo al ponte Silogno, nel comune di Baceno.

Tale intervento si inserisce nel quadro di adeguamento della rete viaria sulla S.S. 659 « di Valle Antigorio e Val Formazza ».

L'ANAS, a seguito della gara d'appalto n. 2009PA061 del 24 marzo 2010, ha affidato i lavori all'impresa CO.GE.S s.r.l. di San Felice sul Panaro, con contratto stipulato in data 24 febbraio 2011 per un importo di euro 3.467.985,10 al netto del ribasso.

Il 19 aprile 2011 è avvenuta la consegna dei lavori, con l'ultimazione degli stessi prevista per il 16 luglio 2013 (gg 820).

Tuttavia, devo segnalare che a seguito del terremoto del maggio 2012 la sede operativa della CO.GE.S s.r.l., ubicata nel comune di San Felice sul Panaro, ha riportato notevoli danni ed è stata dichiarata inagibile.

L'Impresa pertanto, con nota del 21 giugno 2012, ha presentato istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori (pari al periodo intercorrente tra il 20 maggio 2012 e il 31 dicembre 2012), così come previsto dal decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 e relativa legge di conversione.

L'ANAS, pur riconoscendo l'imprevedibilità dei danni derivati dal sisma in Emilia, ha, comunque, richiesto all'Impresa CO.GE.S, attraverso numerosi ordini di servizio, di dare concreto avvio alla produzione in cantiere.

La stessa ANAS ha evidenziato che nel periodo compreso tra luglio 2011 e gennaio 2013 ha emesso 9 Ordini di Servizio concernenti l'avvio delle lavorazioni che tuttavia non hanno prodotto alcun risultato.

Il 27 febbraio 2013 è pervenuta all'ANAS la comunicazione relativa all'affitto del ramo d'azienda della COGES s.r.l. all'impresa CLS s.r.l.; in tale contratto rientra anche l'esecuzione del ponte « Silogno ».

L'ANAS ha provveduto, pertanto, ad avviare le verifiche previste dalla normativa vigente.

A seguito di tali verifiche, l'ANAS, il 29 maggio scorso, ha contestato alla CLS s.r.l. la mancanza dell'attestazione SOA indispensabile per il subentro, e, a tutt'oggi, tale documento non risulta ancora pervenuto. Perdurando la situazione descritta la medesima ANAS si vedrà costretta ad attivare le procedure di risoluzione contrattuale per gravi inadempienze a carico dell'impresa.

Per completezza d'informazione, ANAS ha comunicato che è comunque presente quotidianamente sul tratto interessato della SS 659, vigilando, attraverso il personale preposto, sullo stato del cantiere e che ha incontrato gli amministratori locali per informarli sullo stato dei lavori e sulle azioni intraprese nei confronti della Società appaltatrice.

Assicuro che il Governo seguirà con l'attenzione dovuta gli sviluppi della vicenda in esame.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00334 Latronico: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori per la realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo il completamento dello schema idrico Basento-Bradano in Basilicata.

Tale opera, concepita nella seconda metà degli anni settanta, è costituita principalmente da due interventi:

attrezzamento settore G;

tronco di Acerenza – distribuzione 3° lotto;

La rilevanza strategica di tali opere, inserite nel Programma delle Infrastrutture Strategiche, approvate e finanziate integralmente dal CIPE, è stata da ultimo confermata dall'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF 2013).

In particolare, il progetto di Attrezzamento del settore G è relativo alle opere necessarie per l'adduzione e la distribuzione irrigua di un'area di circa 13.050 ettari nei comuni di Genzano di Lucania, Banzi, Oppido Lucano ed Irsina.

Da quanto riferito dalla Regione Basilicata, risulta che le procedure di gara dovrebbero concludersi nei prossimi mesi, e pertanto si prevede l'inizio dei lavori entro i primi mesi del 2014, con l'entrata in esercizio dell'opera per la prima metà del 2016.

In merito, poi, al progetto di realizzazione del Tronco di Acerenza, preciso che tale progetto completa il sistema di dighe e adduttori idrici di grande diametro realizzato a partire dagli anni '80 consentendo di sfruttare e mettere in rete le grandi opere già realizzate – traversa di Trivigno, invasi di Acerenza e di Genzano – opere il cui costo attualizzato è stimabile in circa 1 miliardo di euro.

In questo modo, la risorsa idrica dalla Valle del Basento, ricca di acque ma povera di terreni da irrigare, viene trasferita alla Valle del Bradano, siccitosa ma ricca di aree suscettibili di irrigazione.

A quanto riferito dall'EIPLI, soggetto aggiudicatore, la gara di appalto dei lavori è stata aggiudicata al Consorzio Research spa di Napoli che ha redatto il progetto esecutivo dell'opera; l'inizio dei lavori è pertanto imminente e l'entrata in esercizio è prevista entro la prima metà del 2017.

In conclusione, entro i primi mesi del prossimo anno dovrebbero partire tutte le opere principali relative allo schema idrico Basento-Bradano, che, una volta concluse, permetteranno di aumentare del 20 per cento la superficie irrigua lucana portandola da 80 a 100 mila ettari totali.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00335 De Rosa: Iniziative urgenti per la modifica del progetto di riqualificazione e potenziamento della strada provinciale n. 46 Rho-Monza.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame si riferisce al progetto di riqualifica della Strada provinciale (SP) 46 Rho-Monza, nel tratto compreso tra l'autostrada A8 Milano-Laghi e l'interconnessione con la Strada Statale (SS) 35 Milano-Meda.

Sulla problematica in esame il Governo ha già avuto modo di riferire recentemente nel corso della seduta di interpellanze urgenti in Aula Camera del 23 maggio scorso.

In corrispondenza del comune di Paderno Dugnano, l'intervento prevede il collegamento dell'infrastruttura esistente con la Tangenziale Nord di Milano (A52), attraverso la realizzazione di un nuovo tratto autostradale, che si svilupperà per circa 600 metri in affiancamento al rilevato della Statale 35. La riqualifica in oggetto consentirà, quindi, la chiusura dell'anello delle tangenziali milanesi e costituirà un importante potenziamento delle vie di accesso al sito di EXPO 2015, alternativo al tratto urbano della A4 Torino-Milano-Venezia.

Come correttamente segnalato dagli interroganti, l'infrastruttura è suddivisa in 3 lotti funzionali in carico a due distinte società concessionarie: i lotti 1 e 2 in carico a Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a., ed il lotto 3 in carico ad Autostrade per l'Italia s.p.a.

Più precisamente, i lotti 1 e 2 interessano i comuni di Paderno Dugnano, Cormano, Bollate, Novate Milanese, mentre il lotto 3 interessa i comuni di Novate Milanese e di Baranzate.

Per i lotti 1 e 2 è già stato individuato, attraverso procedura di appalto integrato,

il consorzio di imprese che realizzerà l'opera, che ha già redatto il progetto esecutivo. Al riguardo il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria, in qualità di stazione appaltante, ha informato che, proprio in questi giorni, sono state avviate le relative procedure espropriative.

Evidenzio, altresì, che il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha riferito che il progetto di « Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP 46 Rho-Monza, dal termine della tangenziale Nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso), corrispondente alle tratte 1 e 2 del Progetto preliminare della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A/8-A/52 Rho-Monza », è attualmente in fase di Valutazione di impatto ambientale. Le osservazioni pervenute da parte delle Amministrazioni e dei cittadini sono state trasmesse alla Commissione tecnica VIA/VAS per le valutazioni di merito nell'ambito del procedimento in corso; proprio tale passaggio procedurale permetterà la più adeguata valutazione delle osservazioni e delle istanze provenienti dai Comuni interessati.

In merito, poi, al lotto 3 « Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A/8-A/52 Rho-Monza. Riqualifica e potenziamento della SP 46 nella tratta da Paderno a Rho – nuovo polo fieristico. Tratto compreso tra l'intersezione con la SS 233 ed il viadotto sulla linea FNM Milano-Saronno (variante di Baranzate) » il suddetto Ministero ha comunicato che la

procedura VIA si è conclusa con decreto di compatibilità ambientale DEC/DVA/437 del 10 agosto 2012, positivo con prescrizioni ed ha precisato, altresì, che la Commissione Tecnica, nell'espressione del parere di competenza, ha tenuto conto delle osservazioni pervenute nel corso della procedura.

Nel corso della precedente seduta del 23 maggio il Governo ha manifestato l'intenzione di non sottovalutare le perplessità e le preoccupazioni sollevate di carattere ambientale, sociale, sanitario e paesaggistico, preannunciando la prospettiva di un approfondimento tecnico in tempi brevi in rapporto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con

la regione Lombardia, la provincia di Milano, gli enti locali interessati, comprese le concessionarie, anche al fine di individuare possibili migliori soluzioni e mitigazioni da adottare, garantendo, ovviamente, la coerenza tecnico-economica del progetto e, soprattutto, l'urgenza di concluderlo.

Ed infatti, proprio oggi, presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in corso un incontro in tal senso con i soggetti appena indicati.

Allo stato, assicuro che il Governo continuerà a seguire con l'attenzione dovuta gli sviluppi del progetto in esame.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00336 Zaratti: Iniziative urgenti per la revisione dell'intero procedimento relativo alla realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione oggi all'esame devo preliminarmente precisare che l'itinerario in questione, denominato Corridoio Tirrenico Meridionale A12 – Formia e Cisterna – Valmontone, è stato approvato dal CIPE a livello di progetto preliminare con delibera n. 50 del 2004.

Tale approvazione riguardava un primo stralcio funzionale comprendente il Corridoio Tirrenico Meridionale, Tratta A12 – Sabaudia/Terracina e la tratta Cisterna Valmontone, rinviandosi ad una nuova e diversa progettazione preliminare il secondo stralcio del Corridoio Tirrenico Meridionale costituito dalla tratta Sabaudia/Terracina – Formia.

In particolare, il CIPE prescriveva che il tratto da « allaccio alla Roma Fiumicino al chilometro 5,00 del progetto preliminare » avrebbe dovuto essere riprogettato a livello di progetto definitivo risolvendo la problematica dell'utilizzo della Roma Fiumicino con un allaccio diretto alla autostrada A12.

Con la medesima delibera veniva assegnato un finanziamento di 259,5 milioni di euro (in termini di volume di investimenti) allo stralcio funzionale del Corridoio Tirrenico Meridionale, tratta A12 – Sabaudia/Terracina e un finanziamento di 100 milioni di euro (in termini di volume di investimenti) alla tratta Cisterna – Valmontone.

Veniva inoltre apposto il vincolo preordinato all'esproprio dal chilometro 5,00 sino a Sabaudia/Terracina dello stralcio funzionale del Corridoio Tirrenico Meridionale e sulla tratta Cisterna – Valmontone.

Il progetto preliminare all'atto dell'approvazione era dotato del parere di compatibilità Ambientale (VIA) rilasciato dal Ministero dell'ambiente, del parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, del parere favorevole all'intesa Stato regione sulla localizzazione urbanistica rilasciato dal Presidente *pro tempore* della regione Lazio.

Peraltro, in conformità alla normativa all'epoca vigente, il progetto preliminare era stato pubblicato ai fini della VIA, per cui i cittadini e gli Enti interessati, tra i quali l'Ente Parco del Litorale Romano, a seguito di tale pubblicazione avrebbero potuto inviare al Ministero dell'ambiente motivate espressioni di dissenso dall'impianto progettuale relativamente ai fini della VIA.

Non risulta tuttavia che l'Ente Parco citato, peraltro all'epoca di recente istituzione, abbia espresso alcun dissenso in proposito, né tantomeno abbia impugnato la delibera CIPE di approvazione del progetto.

Conseguentemente, il medesimo Ente Parco avrebbe dovuto inserire nel suo piano di gestione il tracciato di progetto di competenza ai fini della localizzazione urbanistica determinata dall'Intesa Stato-regione deliberata dal CIPE.

Le successive modifiche progettuali compiute dalla regione Lazio e concretizzate in una progettazione riguardante il progetto denominato « Corridoio Intermodale Roma-Latina », ancorché dotate di parere favorevole del Presidente della Giunta Regionale, non sono poi pervenute ad una approvazione del CIPE e, pertanto,

restando atti interni alla regione Lazio non hanno in alcun modo caducato la delibera CIPE n. 50 del 2004.

Il progetto definitivo, inizialmente sviluppato in relazione alla (sola) Tratta Roma (Tor de Cenci) – Latina Nord e la tratta Cisterna Valmontone, veniva approvato dal CIPE con delibera n. 88 del 2010.

Anche tale progetto era ovviamente dotato di tutti i pareri (Compatibilità Ambientale rilasciata dal Ministero dell'ambiente, parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, parere favorevole all'intesa Stato regione sulla localizzazione urbanistica rilasciato dal Presidente *pro tempore* della regione Lazio, parere favorevole del Ministero della difesa, pareri degli Enti locali – province e comuni – e dei soggetti interferenti). Per le parti di progetto definitivo, variate motivatamente rispetto al progetto preliminare approvato dal CIPE, la procedura seguita è stata quella dell'articolo 167, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Dal punto di vista della copertura finanziaria del progetto, previsto come concessione autostradale da sviluppare in massima parte con contributi privati anticipati in fase di costruzione e recuperati in seguito con adozione di tariffe di percorrenza autostradale, il soggetto aggiudicatore, Autostrade per il Lazio SpA (partecipato pariteticamente dalla regione Lazio e dall'ANAS SpA) ha presentato il piano economico e finanziario dell'intero intervento in approvazione e un piano economico e finanziario dedicato ad un primo lotto funzionale costituito dalla Tratta Roma (Tor de Cenci) – Latina Nord e opere connesse; in quest'ultimo PEF la sostenibilità del lotto funzionale era collegata all'impiego di tutti i contributi pluriennali assegnati dal CIPE alle due tratte A12 – Sabaudia/Terracina e Cisterna Valmontone.

Nella presa d'atto e nel deliberato del CIPE era stabilito che i contributi pluriennali assegnati alle due tratte citate potevano essere utilizzati per l'intero intervento nei limiti del finanziamento di un lotto funzionale (individuato dal Soggetto

Aggiudicatore nella Tratta Roma (Tor de Cenci) – Latina Nord e opere connesse); qualora a seguito della gara di concessione fosse risultato non necessario tutto l'impiego dei contributi assegnati, il residuo sarebbe tornato in dotazione alla Cisterna-Valmontone.

Ritenendo necessario il completamento dell'intervento fino alla A12, in modo da far sì che il traffico passante non impegnasse il raccordo anulare di Roma, già congestionato dal traffico attuale, e ritenendo che il tratto A12 – Roma (Tor de Cenci) non fosse suscettibile di ulteriore gara di concessione, il CIPE ha stabilito che la gara di Concessione di costruzione e gestione comprendesse, oltre che i progetti approvati, anche il progetto definitivo della A12 – Roma (Tor de Cenci) una volta approvato dal CIPE.

Il progetto definitivo della tratta A12 – Roma (Tor de Cenci) è stato approvato dal CIPE con delibera n. 86 del 2012 ed era anch'esso, ovviamente, dotato di tutti i pareri (Compatibilità Ambientale rilasciata dal Ministero dell'ambiente, parere rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, parere favorevole all'intesa Stato regione sulla localizzazione urbanistica rilasciato dal Presidente *pro tempore* della regione Lazio, parere favorevole del Ministero della difesa, pareri degli Enti locali – province e comuni – e dei soggetti interferenti). Per le parti di progetto definitivo variate per prescrizione del CIPE o motivatamente rispetto al progetto preliminare approvato dal CIPE la procedura seguita è stata quella del citato articolo 167, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Relativamente alla problematica dell'affiancamento intermodale, sollevata da prescrizioni del Ministero dell'ambiente e di quello dei beni culturali al progetto preliminare, e collegate al progetto preliminare ferroviario della Gronda nord di Roma, preciso che all'epoca il Ministero dell'ambiente aveva rilasciato, su quest'ultimo progetto, un parere favorevole con prescrizioni cui poi non è stato dato seguito con l'approvazione del CIPE.

Lo stesso Ministero dell'ambiente, rilasciando il parere favorevole della VIA sulla tratta A12 – Roma (Tor de Cenci), non ha reiterato la prescrizione, ritenendo evidentemente congruo il tracciato in variante dalla A12 al chilometro 5,00 e avendo rilevato la possibilità di affiancamento del tracciato ferroviario a quello autostradale.

Il Soggetto Aggiudicatore ha presentato, ai fini della copertura finanziaria un piano economico e finanziario generale dell'intero intervento e un piano economico e finanziario relativo al lotto funzionale A12 – Latina Nord, basato sull'utilizzo, come contributo statale, di tutti i contributi pluriennali assegnati con la delibera n. 50 del 2004.

Una serie di simulazioni fatte da Autostrade del Lazio SpA mostrano tuttavia che, ove il concessionario venisse ammesso a utilizzare i benefici della defiscalizzazione, secondo la vigente normativa e utilizzando le linee guida applicative della norma, tali benefici consentirebbero la realizzazione della Cisterna – Valmontone in assenza di ulteriori contributi statali.

Relativamente alla ricusazione del Visto di legittimità da parte della Corte dei conti rilevo che:

la Corte, ed è l'aspetto più importante, ha riconosciuto che tutti i rilievi di natura tecnica e procedurale sono stati superati dalle motivazioni addotte dalla risposta della segreteria del CIPE;

la destinazione dei fondi all'intera opera è risultata, a parere della Corte non

univocamente stabilita per il lotto funzionale; tale interpretazione potrà essere corretta con opportuna definizione dell'utilizzo dei fondi;

il rilievo sul piano economico e finanziario così come valutato positivamente dal NARS nella versione progettuale appare un rilievo più formale che sostanziale, dato che la prescrizione sulla modalità di determinazione dell'incremento tariffario non altera sensibilmente i contenuti del piano, e può comunque essere superata con una nuova valutazione del NARS sul piano economico e finanziario aggiornato con il recepimento della prescrizione;

relativamente alla problematica connessa alla disciplina dei requisiti di solidità patrimoniale e finanziaria delle concessionarie autostradali, è una questione di interesse generale e quindi deve essere risolta per la generalità dei casi citati dalla Corte, ma non inficia la validità della procedura approvativa seguita per la tratta in esame.

Conseguentemente, il progetto che sarà ripresentato quanto prima all'approvazione del CIPE, previa istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ferme restando la validità riconosciuta delle procedure approvative e delle soluzioni tecniche proposte, terrà conto dei rilievi della Corte dei conti strettamente correlati alla formulazione del PEF e all'attribuzione delle risorse.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00337 Grimoldi: Iniziative urgenti per la piena attuazione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione della tangenziale est esterna di Milano e delle opere ad essa connesse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della riconsiderazione del visto della Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare del prolungamento delle linee M2 e M3, da parte della Sezione Centrale della Corte dei conti nell'adunanza del 24 luglio 2008 – delibera n. 9/2008/P – (per le motivazioni espresse nel voto della Commissione 1042), il comune di Milano in data 12 marzo 2009 ha ripresentato i relativi nuovi progetti.

Il nuovo progetto preliminare del prolungamento della M2 prevedeva un costo pari a 476,66 M€ – di cui 280 M€ a carico dello Stato e 190,66 a carico degli enti locali, mentre, per la linea M3, prevedeva un costo ridotto da 800 M€ a 749,99 M€ (di cui 449,99 M€ a carico dello Stato e 300 M€ a carico degli enti locali).

Successivamente, l'articolazione dei finanziamenti è stata rimodulata al Tavolo istituzionale per il Governo complessivo per gli interventi regionali e sovraregionali (c.d. « Tavolo Lombardia » – EXPO 2015) del 25 maggio 2009, e risulta pari a 316 milioni di euro a carico dello Stato e a 211 milioni di euro a carico degli enti locali, per il prolungamento della M2, e a 473 milioni di euro a carico dello Stato e 316 milioni di euro a carico degli enti locali per il prolungamento della M3.

Nella seduta del 13 maggio 2010 il CIPE ha quindi approvato i nuovi progetti preliminari di entrambe le opere, ma la Sezione Centrale della Corte dei conti, nell'adunanza del 9 dicembre 2010, con delibere del 29 dicembre 2010, ha riconsiderato

nuovamente il visto alle delibere CIPE, per la mancanza della copertura finanziaria dell'intera realizzazione delle opere.

Successivamente a tale data non risulta siano stati presentati da parte del soggetto aggiudicatore ulteriori progetti aggiornati delle opere, né dal punto di vista tecnico né tantomeno dal punto di vista economico-finanziario.

Conseguentemente, solo quando saranno sviluppati i nuovi elaborati progettuali con i relativi nuovi quadri economici aggiornati si potranno valutare eventuali finanziamenti.

Per quanto concerne, invece, la tangenziale esterna est di Milano-TEEM, informo che il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con Delibera n. 51/2011.

Al riguardo, la Società Concessioni autostradali lombarde (CAL) ha assicurato che i relativi lavori sono in corso di realizzazione secondo le tempistiche coerenti con Expo 2015.

Peraltro, con riferimento agli impegni assunti nell'ambito dell'« Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano », sottoscritto in data 5 novembre 2007, la medesima CAL ha comunicato di aver provveduto, come previsto dall'articolo 25, a inserire nel Piano Economico Finanziario della Convenzione Unica di concessione un accantonamento annuo di 2.000.000 di euro da parte del futuro

concessionario della Tangenziale Est Esterna di Milano, da utilizzarsi per gli interventi (tipologia C) di cui agli articoli 7 e 8, nonché come contributo per la realizzazione delle linee metropolitane di cui all'articolo 9.

Assicuro che il Governo seguirà con la massima attenzione l'*iter* procedurale delle opere in esame che, senza dubbio, sono da considerarsi infrastrutture fondamentali per il territorio lombardo, oltre che volano di sviluppo economico.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 13.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.10 alle 11.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazioni nella composizione della Commissione	91
5-00331 Argentin: Iniziative volte ad assicurare assistenza e sostegno a tutti i cittadini con disabilità gravi	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-00330 Nicchi: Incremento quantitativo e qualitativo delle politiche a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
INTERROGAZIONI:	
5-00154 D'Incecco: Iniziative per facilitare l'accesso dei portatori di <i>handicap</i> , degli anziani e dei clienti in condizioni particolari agli sportelli degli uffici postali	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.35.

Variazioni nella composizione della Commissione

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Roberto Capelli entra a far parte della Commissione e che il deputato Carmelo Lo Monte cessa di farne parte.

Ricorda, poi, che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione

attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00331 Argentin: Iniziative volte ad assicurare assistenza e sostegno a tutti i cittadini con disabilità gravi.

Ileana ARGENTIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a chiedere al Governo quali misure esso intenda predisporre al fine di venire incontro alle legittime esigenze di assistenza e sostegno di tutti i cittadini con disabilità gravi.

A tal proposito, evidenzia la necessità prendere in considerazione allo stesso modo tutti coloro i quali sono affetti da disabilità gravi, evitando di nominare patologie specifiche, come invece avvenne in occasione del varo della legge di stabilità 2013 quando, sull'onda delle proteste dovute al ridotto finanziamento del Fondo

per le non autosufficienze, si parlò di fondi « per i malati di SLA », suscitando preoccupazione da parte di chi fosse affetto da disabilità grave non derivante da sclerosi laterale amiotrofica.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ileana ARGENTIN (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal viceministro Guerra, ribadendo l'opportunità di non limitarsi a considerare le patologie che in qualche modo « fanno tendenza » quando si assumono iniziative in favore dei soggetti con disabilità gravi.

A titolo di esempio, riporta un episodio accaduto qualche giorno prima nella città di Torino, riguardante un ragazzo gravemente affetto da autismo che ha lanciato una caldaia dal quarto piano, rilevando come, evidentemente, la tipologia di persone che hanno bisogno di assistenza ventiquattro ore al giorno sia estremamente variegata.

5-00330 Nicchi: Incremento quantitativo e qualitativo delle politiche a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come essa abbia ad oggetto un argomento troppo spesso trascurato, ma che, invece, assume particolare rilevanza nella vita delle famiglie e, soprattutto, delle donne, in relazione all'oggettiva esigenza di affidare i bambini ai servizi educativi per la prima infanzia, in modo da poter svolgere la propria attività lavorativa.

Si sofferma altresì sulla discrasia tuttora ravvisabile tra le diverse aree del Paese, come attesta anche il rapporto 2011 relativo al « monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia », dal quale emergono forti disomogeneità territoriali nell'offerta di tali servizi.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marisa NICCHI (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto, pur apprezzando la completezza dei dati forniti dal Governo, ritiene tuttavia che permanga il problema della limitatezza delle risorse riservate alle politiche in favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. A suo avviso, a sostegno di tali politiche dovrebbe essere devoluta l'ingente somma, pari a 500 milioni di euro per quest'anno, che viene destinata invece all'acquisto di F35.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.55.

5-00154 D'Incecco: Iniziative per facilitare l'accesso dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari agli sportelli degli uffici postali.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Ritene, in particolare, che la questione dell'accesso agli sportelli degli uffici postali da parte dei portatori di *handicap* e degli anziani ri-

chiederebbe una maggiore sensibilità da parte degli operatori, soprattutto nella fase attuale, caratterizzata da un aumento delle difficoltà per le fasce più deboli della popolazione.

Preso atto, tuttavia, del fatto che non sempre si registra un atteggiamento collaborativo da parte degli operatori, fa presente che si farà essa stessa parte attiva presso gli uffici postali presenti sul proprio territorio, al fine di verificare l'effet-

tiva applicazione della normativa vigente in materia, nonché degli specifici progetti realizzati da Poste italiane in favore dell'utenza con disabilità, richiamati dal viceministro Guerra nella sua risposta.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

5-00331 Argentin: Iniziative volte ad assicurare assistenza e sostegno a tutti i cittadini con disabilità gravi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante con il presente atto parlamentare richiama l'attenzione del Governo sugli interventi in materia di persone non autosufficienti con particolare riferimento agli interventi da realizzare con le risorse del Fondo per le non autosufficienze.

A tal proposito faccio presente preliminarmente che il decreto di riparto del Fondo per la non autosufficienza relativo all'anno 2013 è stato sottoscritto dai Ministri competenti il 20 marzo 2013 ed è attualmente al vaglio della Corte dei Conti per la necessaria registrazione.

Informo, inoltre, che il 3 maggio scorso i competenti uffici del Ministero che rappresento, nelle more della registrazione, hanno provveduto ad anticipare alle regioni la richiesta dei programmi attuativi sulla cui base le risorse potranno essere erogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale del 20 marzo scorso. In tal modo si potrà procedere più celermente alla ripartizione delle risorse.

I criteri utilizzati ai fini del riparto, sono basati su indicatori eventualmente modificabili ed integrabili negli anni sulla base delle esigenze che si determinano con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali con particolare riferimento alle persone non autosufficienti (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto interministeriale del 20 marzo 2013).

Il decreto prevede, inoltre, di riservare una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse assegnate a ciascuna Regione ad interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima, ovvero

a quelle persone in condizioni di dipendenza vitale che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Sono previsti anche altri interventi finanziabili quali quelli per l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia al fine di favorirne l'autonomia e la permanenza a domicilio adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare.

Al fine di facilitare risposte di presa in carico globale e multidimensionale della persona non autosufficiente, il decreto prevede l'impegno delle regioni ad adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale e indirizzi di progettazione di interventi in un contesto di massima flessibilità delle risposte.

Per quanto concerne, più in generale, il problema della disabilità, faccio presente che il 12 febbraio scorso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la legge n. 18/2009 – di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità –, ha concluso il processo relativo alla predisposizione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Alla realizzazione di tale Programma è stata assicurata la partecipazione paritaria e proattiva di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e

locali, delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, dei sindacati e delle parti sociali, anche grazie all'attività di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio ed aperti al contributo

ulteriore di esperti ed esponenti del mondo dell'associazionismo.

Da ultimo informo che il Programma di azione è stato trasmesso al Consiglio dei ministri per la prevista approvazione.

ALLEGATO 2

5-00330 Nicchi: Incremento quantitativo e qualitativo delle politiche a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Nicchi inerente le politiche a favore dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

Al riguardo mi preme riepilogare tutte le misure previste dal Governo in materia, e le risorse impiegate per la loro realizzazione, che testimoniano la particolare attenzione riservata alle politiche in favore dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

Mi riferisco, in primo luogo, alla creazione del Sistema Informativo Nazionale sui servizi Socio Educativi per la prima infanzia (S.I.N.S.E.), che consente di disporre di informazioni sulle prestazioni erogate dalle singole unità di offerta, pubbliche e private, presenti sul territorio in materia di servizi socio educativi della prima infanzia.

La creazione di tale progetto sperimentale mira anche allo sviluppo e potenziamento a livello regionale di sistemi informativi appropriati utili al fine della programmazione degli interventi, a loro monitoraggio e alla loro valutazione.

Per la realizzazione del progetto, avviato con il Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – il Ministero che rappresento, l'ISTAT e la regione Emilia-Romagna, sono stati stanziati 400 mila euro.

In secondo luogo, il Piano di azione e coesione (PAC), gestito dal Ministro per la coesione territoriale, è stato avviato, d'intesa con la Commissione Europea, per accelerare l'attuazione di programmi fina-

lizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le disparità esistenti.

Il Piano ha una durata triennale, dal 2013 al 2015, e la sua attuazione è stata affidata al Ministero dell'interno, individuato come autorità di gestione responsabile.

Le risorse stanziare sono destinate alle quattro regioni ricomprese nell'obiettivo europeo « Convergenza », ossia la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia.

La strategia che contraddistingue il programma è quella di mettere in campo un intervento aggiuntivo rispetto alle risorse già disponibili per ridurre l'attuale divario d'offerta dei servizi di cura alle persone rispetto al resto del Paese.

Di conseguenza, i beneficiari naturali del programma sono i comuni, in quanto soggetti responsabili dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio. Essi potranno avere accesso alle risorse una volta soddisfatti i requisiti organizzativi e progettuali richiesti dai piani territoriali di riparto.

Gli obiettivi strategici del PAC concernenti l'ambito dei servizi di cura all'infanzia sono i seguenti:

aumento strutturale dell'offerta dei Servizi (asili nido pubblici o convenzionati; servizi integrativi e innovativi), pari ad un *target* 12 per cento di copertura nel 2015;

estensione della copertura territoriale nelle aree ad oggi sprovviste di strutture e servizi;

sostegno alla domanda, sostenibilità livelli di servizio e accelerazione *start up* di nuove strutture;

miglioramento di qualità e gestione dei servizi socio educativi (promozione del progetto educativo; iniziative pilota in aree di disagio; supporto all'innovazione amministrativa e studi e ricerca-azione).

La dotazione finanziaria complessiva è di 730 milioni di euro, dei quali 400 milioni sono stati previsti per lo sviluppo dei servizi di cura all'infanzia mentre i restanti 330 milioni per lo sviluppo dei servizi di cura alle persone anziane non autosufficienti. All'interno delle risorse totali sono incluse anche le risorse di assistenza tecnica destinate al funzionamento del Programma.

Le risorse vengono ripartite secondo piani regionali di intervento tra gli Ambiti territoriali per la programmazione sociale, ovvero aggregazioni di comuni, di norma coincidenti con i confini dei distretti sociosanitari o ad essi riconducibili, e legati generalmente da rapporti di convenzione, che assumono denominazioni e funzioni diverse a seconda della normativa regionale di attuazione. Tali soggetti sono identificati come i principali beneficiari del Programma stesso, in quanto organismi già formalmente competenti per la programmazione e organizzazione dei servizi per l'infanzia, ovvero come organismi necessari per il coordinamento per l'accesso al Programma laddove la pratica della programmazione d'ambito per tali servizi non sia ancora in essere e dove l'accordo tra i comuni partecipanti potrà essere formalizzato mediante Conferenza di servizi.

Le risorse saranno distribuite tra le quattro regioni della Convergenza, applicando la formula di riparto utilizzata per i Fondi strutturali europei 2007-2013.

Il primo riparto impegna 120 dei 400 milioni di euro complessivamente assegnati dal PAC ai servizi per l'infanzia e sono state così distribuite tra le regioni dell'obiettivo « Convergenza »:

a) alla Calabria, sono stati assegnati circa 17 milioni di euro;

b) alla Campania sono stati assegnati circa 38 milioni e mezzo di euro;

c) alla Puglia sono stati assegnati circa 29 milioni di euro;

d) alla Sicilia sono stati assegnati circa 38 milioni e mezzo di euro.

Ogni ambito territoriale dovrà, inoltre, impegnarsi per l'attivazione di flussi informativi secondo le modalità definite nell'ambito del richiamato Sistema Informativo Nazionale sui Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia.

In terzo luogo, nell'ambito della Programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020, parte dei fondi previsti saranno destinati al conseguimento dell'obiettivo tematico 9, denominato « Inclusionesociale e lotta alla povertà (promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà) ».

In particolare per l'area infanzia i risultati attesi sono: aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai minori.

Gli obiettivi specifici sono:

1) Potenziare la rete infrastrutturale di servizi socio educativi per la prima infanzia e per i minori (FESR) con le seguenti azioni:

finanziamento di piani di investimento per i comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio-educative) conformi alle normative regionali di riferimento;

regimi di aiuto (*de minimis*/in esenzione) per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi educativi (anche delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore);

promozione della domanda di servizi di qualità per la prima infanzia e per i minori.

2) Favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE) con la seguente azione:

implementazione di buoni servizio (anche in ottica di conciliazione dei tempi

di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera).

3) Sviluppare modelli gestionali dei servizi per la prima infanzia innovativi, flessibili ed economicamente sostenibili ad integrazione dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia tradizionali, nel rispetto degli standard socio-educativi; aumento i servizi e i programmi di supporto alla genitorialità (FSE) con le seguenti azioni:

nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi a orario ridotto;

nuove forme di erogazione flessibile dei servizi per la prima infanzia in termini di orario giornaliero, di utilizzo settimanale o mensile, o nei fine settimana, nei periodi festivi o estivi;

nuove forme di fruizione economicamente sostenibili, ad esempio servizi *part-time* flessibile, a pacchetto orario.

4) Aumento dei servizi e dei programmi di supporto alla genitorialità (FSE) con le seguenti azioni:

finanziamento di azioni integrate per il supporto della genitorialità e il sostegno alla natalità e regimi di aiuto/supporto alle famiglie;

sostegno alla messa a disposizione di strumenti per l'attuazione della conciliazione vita-lavoro (es. postazioni per il telelavoro);

sperimentazione di modelli innovativi per la prevenzione dell'allontanamento dei minori.

Nel far presente che la programmazione dei Fondi Comunitari 2014 -2020 è in fase di ultimazione, segnalo che il documento finale (Accordo di Partenariato) è stato definito con il concorso dei soggetti istituzionali (Stato, Regioni, Enti locali) e dei principali *stakeholders*.

Per completezza d'informazione evidenzio che la legge n. 285 del 1997 promuove all'articolo 5 l'innovazione e la sperimentazione di servizi socio educativi della prima infanzia anche attraverso l'attivazione di servizi con caratteristiche educative, ludiche e di aggregazione sociale per bambini di età 0-3 che prevedono la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità. Dal 2008 al 2011 risultano essere stati realizzati 110 progetti.

ALLEGATO 3

5-00154 D'Incecco: Iniziative per facilitare l'accesso dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari agli sportelli degli uffici postali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole D'Incecco – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione che attiene alla accessibilità delle persone con disabilità con specifico riferimento all'accessibilità presso gli uffici postali.

A questo proposito vorrei premettere che il tema sollevato presenta molteplici implicazioni che non si possono ricondurre tutte alle competenze del Ministero del lavoro, ma attengono anche alle competenze di altri Dicasteri.

In particolare il Ministero dello sviluppo economico – interessato della questione – ha fatto sapere che il fornitore del servizio postale universale (Poste Italiane Spa) ha rappresentato che le vigenti disposizioni di legge mirano esclusivamente ad assicurare l'accesso delle persone con disabilità agli edifici pubblici o aperti al pubblico e/o ai loro spazi di servizio, senza peraltro stabilire alcun diritto di priorità per tali categorie di utenti in caso di file o code agli sportelli.

In tal senso, l'articolo 2 della Carta della Qualità del servizio pubblico postale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 1996 stabilisce, infatti, che «L'Ente Poste Italiane promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli».

Poste Italiane ha fatto sapere, inoltre, di aver sempre adottato, indipendentemente dai vincoli di ordine normativo, misure concrete per agevolare la fruizione

dei servizi alle persone con disabilità con l'eventuale eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali.

In particolare al fine di sensibilizzare ulteriormente il personale operante presso gli uffici postali nei confronti degli utenti diversamente abili. Poste Italiane ha diramato, di recente, apposite indicazioni nelle quali viene precisato, tra l'altro, che «[...] tutto il personale di Ufficio Postale [...] adotti tutte le azioni opportune e adeguati comportamenti organizzativi tali da agevolare il cliente sia nel caso in cui chiedo espressamente assistenza sia che venga rilevata una sua evidente difficoltà.»

Poste Italiane ha reso noto, inoltre, che sono stati realizzati specifici progetti in favore dell'utenza con disabilità, tra i quali si possono ricordare:

Il Progetto *Amplifon* Sentire Meglio Insieme:

Realizzato da Poste Italiane in collaborazione con la società Amplifon, il progetto è finalizzato a migliorare, attraverso un sistema di amplificazione ad induzione magnetica, la qualità d'ascolto in luoghi pubblici e presso gli sportelli, generalmente poco accessibili da parte di coloro che presentano problemi di udito. Tale progetto è attualmente attivo, in via sperimentale, in 10 uffici postali dell'Area Centro-Nord, all'esito della quale verrà valutata l'opportunità di estensione in altre realtà territoriali.

Il Progetto SAPI (Sistema Automatico per Ipovedenti):

Finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha consentito di sviluppare presso Poste Italiane una competenza specifica sui temi dell'accessibilità/utilizzo, con particolare attenzione alla normativa di riferimento, alle differenti patologie, agli specifici strumenti di assistenza e alle soluzioni più idonee per affrontare i problemi dei soggetti ipovedenti.

In particolare è stato realizzato un Centro di Competenza sull'accessibilità in grado di verificare il grado di effettiva possibilità di utilizzo dei servizi esistenti e di fornire ai gruppi di sviluppo *software* le indicazioni su come realizzare nuovi servizi. Il modello viene utilizzato da Poste Italiane per lo sviluppo di applicativi a sostegno dell'accessibilità virtuale.

Sicurizzazione dei canali di pagamento Internet:

Il predetto Centro di Competenza, in collaborazione con gli esperti dell'Osservatorio Siti Internet (OSI) e l'Unione Italiana Ciechi (UIC), ha analizzato le problematiche in tema di accesso sicuro al nuovo sistema di autorizzazione delle operazioni di pagamento tramite conto corrente mediante la cosiddetta *Personal Card Reader* (PCR) per clienti ipovedenti e non vedenti. È stato realizzato, a tal fine, un PCR con comandi vocali adatto a tale clientela.

Per quanto concerne i tempi di attesa presso gli uffici postali del territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo econo-

mico ha fatto sapere che i tempi medi di attesa rilevati risultano in linea con gli standard qualitativi aziendali.

Il citato Dicastero ha reso noto, inoltre, che dagli accertamenti appositamente condotti negli uffici postali della Filiale di Pescara – segnalata nel presente atto parlamentare –, dall'inizio del corrente anno non sono stati presentati reclami aventi ad oggetto problematiche di accesso agli uffici e/o eventuali atteggiamenti di « scarsa sensibilità » da parte degli operatori nei confronti di persone con disabilità.

Per quanto concerne, più in generale, il problema dell'accessibilità, faccio presente che il 12 febbraio scorso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la legge n. 18/2009 – di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità –, ha concluso il processo relativo alla predisposizione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, che contiene tra le altre, una sezione specifica dedicata al tema dell'accessibilità.

Alla realizzazione di tale Programma è stata assicurata la partecipazione paritaria e proattiva di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, dei sindacati e delle parti sociali, anche grazie all'attività di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio ed aperti al contributo ulteriore di esperti ed esponenti del mondo dell'associazionismo.

Da ultimo informo che il Programma di azione è stato trasmesso al Consiglio dei Ministri per la prevista approvazione.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. Esame C. 1197 Governo – modificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.	
Audizione di rappresentanti Confindustria e di rappresentanti Federacciai	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto. COM (2013) 172 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio. COM (2013) 173 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Atto n. 7 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Governo e dei relatori</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00328 Corda: Sul trasferimento in Sicilia di una <i>task force</i> di <i>marines</i>	46
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-00329 Duranti: Sulle dotazioni di sicurezza dei veicoli VTLM Lince impiegati in Afghanistan .	46
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	50

INTERROGAZIONI:

5-00175 Piras: Sul mantenimento della servitù militare sull'isola di Santo Stefano (La Maddalena)	47
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	52

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni relative al settore dell'istruzione	54
5-00339 Brescia ed altri: Sulla situazione manutentiva degli edifici scolastici di proprietà delle Province	54
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-00340 Di Lello: Sul reclutamento dei docenti, dei dirigenti scolastici e sui Tirocini Formativi Attivi (TFA)	55
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	58
5-00341 Centemero: Sul piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici .	55
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-00342 Coscia: Sul Consiglio nazionale della Pubblica istruzione	55
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-00343 Santerini: Sull'inserimento nelle graduatorie scolastiche dei laureati del corso quadriennale in scienza della formazione primaria	55
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	61

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. C. 67 Realacci, C. 326 Bratti e C. 893 Pellegrino (<i>Esame e rinvio</i>)	62
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00333 Borghi: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ponte Silogno nel comune di Baceno	66
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-00334 Latronico: Iniziative urgenti per il completamento dei lavori per la realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano	66
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	81

5-00335 De Rosa: Iniziative urgenti per la modifica del progetto di riqualificazione e potenziamento della strada provinciale n. 46 Rho-Monza	66
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	82
5-00336 Zaratti: Iniziative urgenti per la revisione dell'intero procedimento relativo alla realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	84
5-00337 Grimoldi: Iniziative urgenti per la piena attuazione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione della tangenziale est esterna di Milano e delle opere ad essa connesse	67
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	87
SEDE REFERENTE:	
DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	68
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	91
5-00331 Argentin: Iniziative volte ad assicurare assistenza e sostegno a tutti i cittadini con disabilità gravi	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-00330 Nicchi: Incremento quantitativo e qualitativo delle politiche a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
INTERROGAZIONI:	
5-00154 D'Incecco: Iniziative per facilitare l'accesso dei portatori di <i>handicap</i> , degli anziani e dei clienti in condizioni particolari agli sportelli degli uffici postali	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,00



17SMC0000370